

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITA' COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n.48 concernente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (*VAS*), di Valutazione di Impatto Ambientale (*VIA*) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (*VIncA*)”, che individua l’Assessorato Regionale del territorio;

VISTO l’art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n.3;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione tecnica specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018, che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell’Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento delle P.A., in conformità all’art. 97 della Costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.A. n.311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 (quattro) componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.), in sostituzione dei membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, di modifica del Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale e conseguente revoca del D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018;

VISTA la Delibera della Giunta Regione Sicilia n. 307 del 20 luglio 2020 con la quale, in conformità alla nota prot. n.3513/Gab dell’08 luglio 2020 dell’Assessore Regionale Territorio ed Ambiente, si è ritenuto “di individuare il Dipartimento regionale competente (ossia Dipartimento regionale dell’ambiente e Dipartimento regionale dell’urbanistica) all’adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a *VAS* (art. 12 D.Lgs. 152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art. 5 D.P.R. n. 357/1997 e valutazione preliminare, di cui all’art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006.”;

VISTA la Delibera della Giunta Regione Sicilia n. 307 del 20 luglio 2020, che emana la disposizione n.1/2020 onerando gli uffici del Dipartimento di predisporre i decreti di verifica di assoggettabilità/non assoggettabilità relativi alle procedure di valutazione ambientale strategica tenendo conto delle competenze individuate nella figura del Dirigente generale;

VISTO l’art. 18 della Legge Regionale 13 agosto 2020, n.19;

VISTO il D.A. n.271/GAB del 23 dicembre 2021 che regola l’Approvazione del documento “Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (*VAS*) del Piano

urbanistico generale (PUG) e delle varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione dell'art.18, comma 6, della legge regionale 13 agosto 2020, n.19 e ss.mm.ii.;

VISTO il funzionigramma del D.R.U. approvato con D.P. reg. 5 aprile 2022, n. 9 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n.3.";

VISTO il D.A. n.6/GAB del 13 gennaio 2023 di composizione del Nucleo di Coordinamento della C.T.S., che individua il Presidente della C.T.S., il Vicepresidente e i tre componenti il Nucleo, nonché i Coordinatori delle tre Sottocommissioni Energia, Ambiente e Pianificazione del Territorio;

VISTA la Delibera di Giunta n.70 del 10/02/2023 ed il D.A. n.194/GAB del 31/05/2023 con il quale è stato adottato il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A.n.282/GAB del 09/08/2023 con il quale è stato nominato il Prof. Avv. Gaetano Armao in qualità di Presidente della C.T.S. con decorrenza dal 09/08/2023;

VISTO il D.A. n.22/GAB del 10/02/2025 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.P.R.S. n. 734 del 17 febbraio 2025, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 51 del 14 febbraio 2025; con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica il Dott. Giuseppe Battaglia;

VISTA la Legge Regionale 13 Agosto 2020 n.19 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 18 e 26;

VISTO il D.A. n.271 del 23 Dicembre 2021 "Procedure e criteri metodologici per la valutazione ambientale strategica (VAS) del piano urbanistico generale (PUG) e delle varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione dell'art.18, comma 6, della legge regionale 13 Agosto 2020, n.19 e ss.mm.ii.";

VISTI i DD.AA. n. 308 del 23 Dicembre 2022 e n. 167 del 12 maggio 2023 di modifiche ed integrazioni al D.A. 271 del 23 Dicembre 2021;

VISTA l'istanza prot.n.82544 del 29.03.2018, acquisita al protocollo/DRU n.6200 in data 19.04.2018 - con cui il Responsabile del Servizio del Comune di Messina, ha trasmesso in formato cartaceo e digitale l'istanza e la documentazione ad essa allegata per dare corso all'avvio dell'iter istruttorio della procedura di verifica integrata V.A.S. e Valutazione di incidenza ambientale (ex art.10 comma 3 del D.lgs.n.152/2006) relativa al Piano di Lottizzazione convenzionata all'interno del Piano Quadro di iniziativa privata ricadente in zona C1b della Variante Generale al PRG ex art.20 NTA approvato con Delibera del C.C.n.27/c del 12/04/2012;

VISTA la nota prot.n.13049 del 03/08/2018 con la quale questo DRU ha evidenziato l'improcedibilità per carenza documentale restando in attesa di acquisire la predetta documentazione per la prosecuzione dell'iter istruttorio ai fini dell'espressione del parere di competenza;

VISTA la nota prot.n.6244 del 30/04/2020 con la quale questo DRU comunicava l'improcedibilità e l'avviso di avvio di archiviazione ai sensi dell'art. 13 del L.R n.7/2019;

VISTA la nota prot. n.13349 del 02/10/2020 con la quale il DRU comunicava la conclusione del procedimento ai sensi dell'art.2 della l.r. n.7/2019, per i motivi nella stessa evidenziati;

VISTA la successiva nota di integrazione comunale trasmessa via pec prot.n.GE 2020/0109917 in data 14/05/2020 (al DRU pro.n.7095 del 18/05/2020), con cui è stato richiesto parere preventivo dell'Ente Gestore della R.N.O. Capo Peloro- ZPS ITA030042 - relativo alla valutazione di incidenza ambientale;

VISTA la nota prot. 21058 del 08/04/2021 con cui l'Area Interdipartimentale del DRA interpellata, in riscontro alla dipartimentale prot. n.5449 del 01/04/2021, in relazione all'Ordinanza del TAR CT n.89/2021 del 10/02/2021 su ricorso della Ditta LIVINVEST s.r.l. e all'intervenuta l.r. 13/08/2020, n.19 e s.m.i. che ha riattribuito la competenza a questo ARTA in materia di VAS, ha comunicato che si è provveduto all'inserimento nel Portale Valutazioni Ambientali SI-VVI ENTI di questo Assessorato, della documentazione trasmessa dall'Autorità procedente (Comune di Messina) identificata con codice istanza n.673;

VISTA la documentazione depositata sul portale di cui sopra, necessaria all'avvio del procedimento;

VISTA la nota prot.n.6191 del 14/04/2021 del Servizio 3/DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione ex art.12 del D.Lgs. 152/06 e Valutazione di incidenza ambientale (ex art.10 comma 3 del D.lgs.n.152/2006), C.P. n. 1436 Classifica Me 1-22, relativa al al Piano di Lottizzazione convenzionata all'interno del Piano Quadro di iniziativa privata ricadente in zona C1b della Variante Generale al PRG ex art.20 NTA approvato con Delibera del C.C.n.27/c del 12/04/2012, con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) di seguito elencati e chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, del relativo parere di competenza ai sensi della medesima norma;

- Dipartimento Regionale dell'Ambiente
- Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana

- Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
- Dipartimento Regionale dell'Energia
- Dipartimento Regionale Tecnico
- Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
- Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
- Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
- Città Metropolitana di Messina già Provincia Regionale di Messina
 - Territorio Ambiente – Parchi e Riserve
 - Protezione civile
 - Sviluppo economico
- Ufficio Genio Civile di Messina
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina
- Dipartimento della Protezione Civile Servizio Regionale per la Provincia di ME
- Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
- ASP Messina
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – DAP di Messina
- Consorzio di Bonifica 11 Messina

VISTE le note dei seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) :

- Nota ARPA Struttura territoriale di Messina prot.n.23856 del 12/05/2021 acquisita al protocollo DRU n.8060 del 13/05/2021;
- Nota ASP Messina prot.n.63694 del 14/05/2021 acquisita al protocollo DRU n.8247 del 17/05/2021;
- Nota Soprintendenza Beni Culturali di Messina prot.n.9962 del 05/05/2021 acquisita al protocollo DRU n.7619 del 06/05/2021;

PRESO ATTO che i rimanenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) non hanno fatto pervenire nei termini i loro pareri, osservazioni o contributi a questa Autorità Competente;

CONSIDERATO che in assenza di pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.);

VISTA la nota prot. n.8878 del 26/05/2021, con la quale il Servizio 3 Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale - U.O. 3.1 del Dipartimento Urbanistica, ha comunicato al Nucleo della Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali di competenza Regionale, l'inserimento della documentazione relativa al procedimento ME 1-22, Comune di Messina (ME), nel portale Regionale per le Valutazioni Ambientali, identificata con il C. P. n.1436, al fine di acquisire il parere di competenza;

VISTA la nota prot.n.17277 del 02/11/2022 con la quale il Servizio 1 DRU ha trasmesso il Parere n.200R/2022 del 08/07/2022 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, che restituisce la pratica C.P.n.1436 classifica Me 1-22, del Piano di lottizzazione convenzionata all'interno del Piano Quadro di iniziativa privata ricadente in zona C1b della Variante Generale al PRG Comune di Messina (ME), per le motivazioni di seguito riportate: *“considerato e valutato il rilievo e la pertinenza del sito e della documentazione prodotta e analizzata con quanto riportato nel parere 7/2022 procedura 1032 – EU000PIL1032 problematiche connesse all'EU PILOT 6730/ENVI/14 – Studio per l'elaborazione di un sistema di supporto alla decisione per la valutazione degli effetti cumulativi sui Siti della Rete Natura 2000 della Città di Messina per la risoluzione Caso EU PILOT 6730/2014/ENVT”*; nello stesso parere n.200R/2022, in ultimo viene precisato *“che in assenza della trasmissione da parte del Comune di Messina documentazione e degli atti richiesti da questa CTS con il richiamato parere 7/2022 non risulta coerente e possibile esprimere il parere di competenza da parte di questa CTS, ATTESO CHE con il richiamato parere 7/2022 risultano avviate le procedure sospese con le condizioni e le disposizioni a carico dell'Autorità Procedente Comune di Messina elencate nella parte dispositiva”*;

VISTA la nota prot.n.17726 del 09/11/2022 con la quale il Servizio 3 DRU notifica il Parere n.200/R del 08/07/2022 al Comune di Messina (ME), di restituzione della pratica C.P.n.1436 classifica Me 1-22 da parte del Servizio 1 DRU con nota prot.n.17277 del 02/11/2022 per i motivi sopra esposti;

VISTA la nota prot.n.54255/2023 del 28/02/2023 della Città di Messina, acquisita al prot.DRU n.3264 del 01/03/2023 (Inviata al Dipartimento regionale dell'Ambiente e per conoscenza al Dipartimento regionale dell'Urbanistica), con la quale, in relazione a quanto richiesto nel Parere CTS n. 7/2022 del 14/01/2022, trasmette la documentazione contenente anche il Rapporto Esplicativo reperibile al Link trascritto nella succitata nota, di riscontro alle problematiche connesse all'EU PILOT 6730/ENVI/14;

VISTA la nota prot.n.5183 del 31/03/2023, con la quale il Servizio 3 DRU affari urbanistici, ha comunicato alla CTS che il Comune ha predisposto la documentazione con i relativi elaborati contenente anche il Rapporto Sintetico Esplicativo reperibili al Link trascritto (vedi nota prot. DRU n. 3264 del 01/03/2023) richiesto dalla CTS con Parere N. 200R/2022;

VISTA la nota prot.n.2988 del 20/02/2025 con la quale il Servizio 3 DRU sollecita la CTS, con riferimento alla precedente nota prot.n. 5183 del 31/03/2023;

VISTA la nota prot.n.5621 del 04/04/2025 con la quale il Servizio 3 DRU reitera il sollecito, di cui alla nota prot.n.2988 del 20/02/2025, riaffermando che la documentazione insieme al rapporto esplicativo risulta reperibile sul portale ambientale gestionale;

VISTO il Parere n.336/2025 del 20.06.2025 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso con nota acquisita al DRU prot.n.9938 del 24/06/2025, con il quale è stato espresso parere motivato, ai sensi e per effetto dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., *“Piano di lottizzazione convenzionata all'interno del Piano Quadro di iniziativa privata ricadente in zona C1b della Variante Generale al PRG ex art.20 delle N.T.A. approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27/c del 12/04/2012”* Comune di Messina (ME), Località Sperone-Serre, Ditta LIVINVEST S.r.l., di **non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e Parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.;**

RITENUTO di poter condividere il sopra citato parere della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale n.336/2025 del 20.06.2025, che allegato al presente Decreto ne costituisce parte integrante.

DECRETA

- Art. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n.336/2025 del 20.06.2025 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, che la proposta relativa al *“Piano di lottizzazione convenzionata all'interno del Piano Quadro di iniziativa privata ricadente in zona C1b della Variante Generale al PRG ex art.20 delle N.T.A. approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27/c del 12/04/2012”* Comune di Messina (ME), Località Sperone-Serre, Ditta LIVINVEST S.r.l., **sia da non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed inoltre esprime Parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i..**
- Art. 2) Il Comune di Messina (ME), Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere che ne costituisce parte integrante all'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.
- Art. 3) A norma dell'art. 12, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1, della Legge 116/2014 e dell'art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii, il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente - Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Regione Siciliana, e contemporaneamente per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
- Art. 4) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla di pubblicazione sul sito internet della Regione Siciliana.

Palermo li, 01.07.2025

L'Autorità Competente
(Dott. Giuseppe Battaglia)
Firmato



Codice procedura: 1436

Classifica: ME_001_0000022

Proponente: Ditta Livinvest s.r.l.

Autorità procedente: Comune di Messina

OGGETTO: Procedura integrata di verifica di assoggettabilità a VAS e Verifica di Incidenza Ambientale ex articolo 10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. della proposta di *“Piano di lottizzazione convenzionata all'interno del Piano Quadro di iniziativa privata ricadente in zona C1b della Variante Generale al PRG ex art. 20 delle N.T.A. approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27/c del 12/04/2012”*

Procedimento: Parere ex art. 12 del Codice dell'Ambiente.

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul nuovo portale regionale.

PARERE COMMISSIONE T.S. n. 336/2025 del 20.06.2025

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137” e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO l'art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”, ed in particolare l'articolo 91 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana”;

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”, che individua l'Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

1

Commissione Tecnica Specialistica- VAS- Verifica di Assoggettabilità (art.12) - Cod. Proc.1436 - Classifica: ME_001_0000022 - Proponente: Ditta Livinvest s.r.l. - Autorità Procedente: Comune di Messina (ME) - *Oggetto: “Procedura integrata di verifica di assoggettabilità a VAS e Verifica di Incidenza Ambientale ex articolo 10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. della proposta di “Piano di lottizzazione convenzionata all'interno del Piano Quadro di iniziativa privata ricadente in zona C1b della Variante Generale al PRG ex art. 20 delle N.T.A. approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27/c del 12/04/2012”*



VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di n. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, pertanto abrogato;

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29 dicembre 2021 di nomina di nn. 30 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS e di nomina di ulteriori due membri del nucleo di coordinamento;

VISTO il D.A. 36/GAB del 14 febbraio 2022 avente ad oggetto "Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d'incidenza (VincA), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019".

VISTO il D.A. n° 24/GAB del 31 gennaio 2022 di nomina di n.1 componente ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 38/GAB del 17/02/2022 che modifica il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;



VISTO il D.A. n° 116/GAB del 27/05/2022 di nomina di n. 5 componenti ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022, l'incarico a 21 componenti della commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il nucleo di coordinamento con nuovi componenti;

VISTO il D.A. 310/Gab del 28.12.2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS.

VISTO il D.A. 06/Gab del 13/01/2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTO il D.A. n. 194/GAB del 31/05/2023 che revoca il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2022 e attualizza l'organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale,

VISTO il D.A.237/GAB del 29/06/23 "Procedure per la Valutazione di Incidenza (VINCA);

VISTO il D.A. n° 252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l'efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/2023 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/2023 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTO il D.A. n. 333/GAB del 02/10/2023 con il quale vengono nominati 23 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 365/GAB del 07/11/23 con il quale è stato nominato un nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 372/GAB del 09/11/2023 con il quale è stata rinnovata la nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D. A. n. 373/GAB del 09/11/2023 con il quale si è proceduto alla nomina di un nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 381/GAB del 20/11/2023 di nomina di un nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 132/GAB del 17/04/2024 con il quale vengono nominati n. 11 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 307/GAB del 03/10/2024 con il quale vengono nominati n. 2 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 328/GAB del 16/10/2024 con il quale viene nominato n. 1 commissario in aggiunta all'attuale composizione della CTS;



VISTO il D.A. n. 44/GAB del 26/02/2025 con il quale vengono nominati n. 14 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. 22/Gab del 10/02/ 2025 con il quale viene pubblicato il regolamento di Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica;

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, le prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23 maggio 2011 e s.m.i., ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all'esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso solo rispetto delle prescrizioni di cautele dettate a normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;

VISTA l'istanza comunale **prot.n. 82544 del 29.03.2018** acquisita al prot. DRU n. 6200 in data 05.04.2018 con la quale il Comune di Messina ha richiesto la attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

VISTA la nota prot. n. **6191 del 14.04.2021** dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Urbanistica - Servizio 3 - Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale - U.0.3.1 Città Metropolitana di Messina, con la quale è stata avviata la fase di consultazione della procedura relativa al Procedimento integrato di verifica di assoggettabilità a VAS e Verifica di Incidenza Ambientale ex art. 10 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. relativa al Piano di Lottizzazione proposto dalla ditta LIVINVEST s.r.l. in c.da Serri nel Villaggio di Faro Superiore nel Comune di Messina

VISTI i seguenti pareri espressi dalla Commissione Tecnica Specialistica:

- 1) PARERE C.T.S. n. 307/2020 del 24/9/2020 relativo alla procedura Codice 1032, Classifica: EU_000_PIL1032;
- 2) PARERE CTS 7/2022 del 14.01.2022 relativo alla procedura Codice 1032, Classifica: EU_000_PIL1032;
- 3) PARERE CTS n. 200R/2022 del 08/07/2022

VISTA la nota prot. n. **54255/2023 del 28/02/2023** della Città di Messina, acquisita al prot. **DRU n. 3264 del 01/03/2023** avente per oggetto le "Problematiche connesse all'EU PILOT 6730/ENVI/14 - **Parere CTS n.7/2022 del 14.01.2022**" – Trasmissione documentazione di riscontro ed estremi del link di riferimento per la reperibilità della documentazione.

VISTA la nota prot. **5183 del 31 marzo 2023** del Servizio 3 affari urbanistici trasmessa alla CTS inerente al Rapporto Sintetico Esplicativo richiesto dalla CTS nell'ambito del parere n.7/2022 e del parere 200R/2022

VISTA la nota prot. **2988 del 20-02-2025** del Servizio 3 Affari Urbanistici trasmessa alla CTS, relativa al sollecito di un riscontro alla nota protocollo 5183 del 31 03 2023.



VISTA la **nota prot. 5621 del 04/04/2025** in cui, con riferimento alla precedente nota n. 2988 del 20.02.25, il DRU, ribadendo che la documentazione insieme al rapporto esplicativo risultava reperibile sul portale ambientale gestionale e nel comunicare lo stato della procedura alla ditta proponente Livinvest, sollecita ulteriormente la CTS “al fine di acquisire il parere di competenza per poter dar seguito all’iter amministrativo.

PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito *web* del Dipartimento regionale dell’ambiente (SI-VVI)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Prot. DRA/DRU	Data Prot. DRA/DRU	Tipo di documento	Titolo/Descrizione
6200	19/04/2018	Avvio del Procedimento	ISTANZA AUTORITÀ PROCEDENTE PROT. N. 82544 DEL 29/03/2018
7095	18/05/2020	Avvio del Procedimento	ISTANZA AUTORITÀ PROCEDENTE PROT. N. GE 2020/10109917 DEL 14/05/2020
13349	02/10/2020	Comunicazione/Corrispondenza	NOTA DIRIGENZIALE PROT.N. 13349 DEL 2/10/2021 DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 2 L.R. 7/2019
3532	01/03/2021	Comunicazione/Corrispondenza	NOTA DITTA PROPONENTE DATATA 01/03/2021
5011	25/03/2021	Comunicazione/Corrispondenza	NOTA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CONS. 1607/2021 DATATA 23/03/2021
5075	26/03/2021	Comunicazione/Corrispondenza	NOTA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CONS. 1607/21 DATATA 24/03/2021
5449	01/04/2021	Comunicazione/Corrispondenza	NOTA DIRIGENZIALE PROT. N. 5449 DEL 01/04/2021
5894	09/04/2021	Presentazione Istanza	NOTA AREA INTERDIPARTIMENTALE PROT. N. 21058 DEL 08/09/2021
6191	14/04/2021	Avvio delle Consultazioni	NOTA DI AVVIO CONSULTAZIONI PROT. N. 6191 DEL 14/04/2021
3264	01/03/2023	Comunicazione/Corrispondenza	PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'EU PILOT 6730/ENVI/14 - PARERE CTS N.7/2022 DEL 14.01.2022 . TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE DI RISCONTRO
3264	01/03/2023	Documentazione integrativa	PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'EU PILOT, RIFERIMENTO LINK PER ACCEDERE ALLA DOCUMENTAZIONE E TRASMISSIONE RAPPORTO SINTETICO ESPLICATIVO
5183	31/03/2023	Atti di perfezionamento	ME 1-22 - COD. IDENTIFICATIVO PROCEDURA N.1436 COMUNE DI MESSINA – PROCEDURA INTEGRATA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS E VERIFICA DI INCIDENZA AMBIENTALE EX ART.10, COMMA3 DEL D.LGS. N.152/2006 E SS.MM.II. RELATIVA AL “PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA ALL’INTERNO DEL PIANO QUADRO DI INIZIATIVA PRIVATA RICADENTE IN ZONA C1b DELLA VARIANTE GENERALE AL PRG EX ART.20 DELLE N.T.A. APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27/C DEL 12/04/2012”.RISCONTRO AL RAPPORTO SINTETICO ESPLICATIVO RICHIESTO DALLA CTS CON PARERE N.200R/2022 DEL 08/07/2022



2988	20/02/2025	Sollecito	ME 1-22 - COD. IDENTIFICATIVO PROCEDURA N.1436 COMUNE DI MESSINA – PROCEDURA INTEGRATA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS E VERIFICA DI INCIDENZA AMBIENTALE EX ART.10, COMMA3 DEL D.LGS. N.152/2006 E SS.MM.II. RELATIVA AL “PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA ALL’INTERNO DEL PIANO QUADRO DI INIZIATIVA PRIVATA RICADENTE IN ZONA C1B DELLA VARIANTE GENERALE AL PRG EX ART.20 DELLE N.T.A. APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27/C DEL 12/04/2012”.SOLLECITO ALLA NOTA PROT.N.5183 DEL 31/03/2023 E TRASMISSIONE “RAPPORTO SINTETICO ESPLICATIVO” RICHIESTO DALLA CTS CON PARERE N.200R/2022 DEL 08/07/2022.
------	------------	-----------	---

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA

N.ro	Data	Codifica	Descrizione
57675	06/04/2021	RS00	ISTANZA COMUNE PROT. N 82544 DEL 29.03.18
57676	06/04/2021	RS01	0.1 INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO
57677	06/04/2021	RS02	0.2 REGIME VINCOLISTICO
57678	06/04/2021	RS06	0.6 PROFILI ALTIMETRICI SDF SEZ. C-C' D-D
57679	06/04/2021	RS08	0.8 PLANIMETRIA GENERALE SDP E PROFILI ALTIMETRICI
57680	06/04/2021	RS07	0.7 STANDARD URBANISTICI VOLUME INSEDIABILE E RIFERIMENTI NORMATIVI
57681	06/04/2021	RS09	0.9 TIPOLOGIA EDILIZIA
57682	06/04/2021	RS10	0.10 PLANIMETRIA VERDE E ALBERATURE SDF
57683	06/04/2021	RS11	0.11 PLANIMETRIA AREE VERDI E ALBERATURE SDP
57684	06/04/2021	RS12	ALL.01 RELAZIONETECNICA
57685	06/04/2021	RS13	ALL.02 RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE
57686	06/04/2021	RS14	ALL.03 STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE
57687	06/04/2021	RS16	ALL.05 CUMULABILITÀ
57688	06/04/2021	RS17	ALL.06 AUTODICHIARAZIONE COMPETENZE AMBIENTALI
57689	06/04/2021	RS18	DELEGA FIRMA DIGITALE
57690	06/04/2021	RS19	VERSAMENTO SPESE ISTRUTTORIA
57691	06/04/2021	RS03	0.3 RILIEVO FOTOGRAFICO
57692	06/04/2021	RS04	0.4 RILIEVO PLANO ALTIMENTRICO E CENSIMENTO INTERFERENZE
57693	06/04/2021	RS05	0.5 PROFILI ALTIMETRICI SDF SEZ.A-A' B-B'
57694	06/04/2021	RS15	ALL.04 STRALCI PIANO DI GESTIONE MONTI PELORITANI
57695	08/04/2021	RS20	TRASMISSIONE ISTANZA PARERE CITTÀ METROPOLITANA



VISTE le osservazioni pervenute:

1) ARPA - nota **prot. n. 8060 del 13.05.2021**: nel merito del PdL proposto “*Viste le caratteristiche del sito e considerato che il piano ricade all’interno di un’area ZPS ITA 030042; Viste le motivazioni che verrebbero preservati gli elementi del sito Natura 2000*” esprime parere che la proposta non sia da assoggettare a VAS.

2) ASP di Messina - **nota prot. n. 63934 del 14.05.2021**: in merito alla proposta di Piano di Lottizzazione “*nel prendere atto delle valutazioni riportate sulle diverse tipologie di impatti ambientali e sanitari derivanti dalla realizzazione del progetto e degli interventi di mitigazione che vengono prospettati sia in fase di cantiere che in fase di esercizio* esprime parere che la proposta non sia da assoggettare a VAS.

LETTA la documentazione e gli elaborati forniti a cura dell’Autorità Procedente, Comune di Messina, e in particolare, letto quanto riportato nel Rapporto Ambientale Preliminare.

VISTI gli elaborati grafici contenuti sul link:

https://drive.google.com/drive/folders/1x9rESAtu0zhVdjmjST4lQ97gkbCplcXe?usp=share_link

di cui alla nota prot. n. **54255/2023 del 28/02/2023** della Città di Messina, acquisita al prot. **DRU n. 3264 del 01/03/2023**

CONSIDERATO che in merito alla procedura in oggetto, a seguito di istanza comunale prot. n. 82544 del 29.03.2018 acquisita al prot. **DRU n. 3264 del 01/03/2023** con la quale il Comune di Messina ha richiesto la attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/2006 per il piano di Lottizzazione presentato dalla ditta LIVINVEST s.r.l. in c.da Serri nel Villaggio di Faro Superiore del Comune di Messina, **è stato precedentemente espresso dalla CTS il parere n. 200R/2022 del 08/07/2022, il quale deve intendersi quale parte integrante del presente parere.**

CONSIDERATO che, come anche riportato nel parere della CTS n.200R/2022 e riscontrabile dalla documentazione di pertinenza dell’inquadramento del sito negli strumenti urbanistici vigenti, l’ambito di intervento ricade in zona omogenea C1b: “Di espansione”, di cui all’art. 41 delle N.T.A del vigente PRG di Messina, comprendente parti del territorio comunale destinate all’espansione dell’edilizia residenziale.

Il P.R.G. si attua per Piani Esecutivi, estesi alle intere zone, nel rispetto dei seguenti indici e delle specifiche prescrizioni:

- Indice di fabbricabilità territoriale $I_t = mc/mq$ 1,20;
- $H_m = m$ 11,00 con 3 piani compreso eventuale porticato
- Distanza dalle costruzioni: pari all’altezza del fabbricato più alto e comunque vale quanto prescritto all’art. 3 delle NTA;
- Distanza dai confini: pari alla metà dell’altezza del fabbricato più alto e comunque vale quanto prescritto all’art. 3 delle NTA. In tutte le zone omogenee "C" vanno rispettate le prescrizioni dell’art. 15 della L.R. n. 78/76 e dell’art. 15 della L.R. n. 71/78.

L’area d’intervento ricade inoltre all’interno del sito Q, individuato dallo studio di complementarità elaborato dallo stesso Comune di Messina. Il Piano di Lottizzazione Convenzionata è previsto all’interno di un Piano Quadro di iniziativa privata approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n.27/c del 12.04.2012, su un terreno di complessivi mq. 13.970,00 che ha accesso dalla via Comunale Sperone – Serri, di proprietà della Ditta proponente: Livinvest srl.

Le opere previste riguardano in sintesi la costruzione di case a schiera, per un totale di 30 unità residenziali di dimensioni in pianta pari a 10,60 x 6,60 ml, organizzate in 4 stecche da 5 unità, una stecca da 6 unità e una



stecca da 4 unità. Riguardano inoltre la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e di un tratto di strada prevista dal PRG che ricade nelle particelle catastali di proprietà del proponente.

CONSIDERATO E VALUTATO che l'area interessata dai lavori in progetto, ad una quota compresa tra i 102,00 e i 116,00 m sul livello medio mare, risulta inserita all'interno del sito ZPS ITA030042 denominato Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina. Attualmente tale sito risulta regolamentato dal Piano di Gestione "Monti Peloritani" approvato a condizioni con D.D.G. n. 688 del 30.06.2009 e approvato definitivamente con D.D.G. n. 286 del 24.05.2010, pubblicato sulla GURS n. 35 del 06.08.2010. Come risulta dai contenuti della Relazione di Incidenza presentata a cura del proponente *"Il progetto oggetto di studio, non è direttamente connesso alla gestione del sito Natura 2000 denominato ZPS ITA030042"*.

CONSIDERATO che, in merito alla Localizzazione territoriale dell'area interessata dal piano di lottizzazione, l'intervento si inserisce in una zona periurbana; la proprietà del proponente confina a sud con la Via Comunale Serre-Sperone, a nord est ed ovest con terreni liberi di proprietà di ditte diverse dal proponente.

Il terreno appare scosceso, con pendenza costante verso il lato sud, in special modo nella parte bassa quasi a confine con la Via Comunale Sperone-Serre, dalla quale si ha accesso al lotto. Attualmente l'accesso al fondo è garantito solo ai pedoni, da una rampa esistente posta sulla Via Comunale-Sperone.

Il contesto paesaggistico adiacente all'area di progetto è il tipico paesaggio agricolo coltivato in parte a uliveto e in parte a floricultura, con i fondi che si dispongono in maniera ortogonale rispetto al tracciato viario e con l'edificato disposto in parte parallelamente allo stesso.

Il lotto si inserisce in una cortina edificata frastagliata. Si può notare come lungo la via, che porta alla parte terminale della stessa, sorgano unità edilizie realizzate in diverse fasi temporali, ora recuperando, ora aggiungendo volumetrie, realizzando una sorta di disordine urbano.

Il proponente rappresenta che nella definizione delle valutazioni paesaggistiche si è tenuto conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale e del Piano Territoriale Paesaggistico Ambito 9 "Area della Catene settentrionale – Monti Peloritani".

CONSIDERATO E VALUTATO che, con riferimento all'iter istruttorio, la procedura oggetto sia del presente parere che del parere CTS 200R/2022, è rimasta strettamente connessa e correlata con la procedura Codice **1032**, Classifica: EU_000_PIL1032. Autorità Procedente della procedura è rappresentata dallo stesso Comune di Messina, Autorità procedente anche per la verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006, relativa al piano di Lottizzazione presentato dalla ditta proponente LIVINVEST s.r.l.

L'oggetto della procedura Codice 1032 è relativo alle "Problematiche connesse all'EU PILOT 6730/ENVI/14 *"Studio per l'elaborazione di un sistema di supporto alla decisione per la valutazione degli effetti cumulativi sui Siti della Rete Natura 2000 della Città di Messina, per la risoluzione del Caso EU PILOT 6730/2014/ENVI"*.

CONSIDERATO E VALUTATO che in merito alla procedura 1032 sono stati espressi il Parere C.T.S. n. 307/2020 del 24/09/2020 e successivamente il Parere CTS 07/2022 del 14.01.2022.

CONSIDERATO che il dispositivo del Parere C.T.S. n. 307/2020 del 24/09/2020, in relazione alle considerazioni ed alle valutazioni di merito, recita:

"al fine di adempiere a quanto richiesto dal Ministero Ambiente e dall'ARTA sia lo "Studio per la valutazione degli Impatti cumulativi sui Siti della Rete Natura 2000 per il caso EUPILLOT 6370/14/ENVI riferite alle procedure VAS ex art. 12 e 13 del D.Lgs. N. 152/06 e art. 8 e 9 DPRS n.23/2014 di competenza



del DRU e all'attuazione della Direttiva 93/43/CEE, art. 6, comma 3, relativa alla salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche ex art. 5 del DPR n. 357/97 di competenza del D.R.A. quale atto propedeutico allo Studio di Incidenza e della VAS del redigendo nuovo PRG" quanto l'allegato "Studio degli impatti cumulativi sui siti della Rete Natura 2000 del territorio comunale di Messina" aggiornato al 2018 per come rappresentato nel presente parere, debbano pervenire ad una esaustiva e completa "valutazione" dell'impatto cumulativo dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Azioni (P/P/P/I/A) dal 2007 ad oggi, comprensiva della rilevazione (e dimensione) di eventuale perdita e frammentazione degli habitat, e degli effetti sulle specie.

CONSIDERATO che in merito alla procedura 1032, a seguito dell'acquisizione della documentazione rimessa dal Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici della Città di Messina, è stato espresso il Parere CTS 07/2022 del 14.01.2022, inerente alle "Problematiche connesse all'EU PILOT 6730/ENVI/14 - Studio per l'elaborazione di un sistema di supporto alla decisione per la valutazione degli effetti cumulativi sui Siti della Rete Natura 2000 della Città di Messina' per la risoluzione del Caso EU PILOT 6730/2014/ENVI"

CONSIDERATO E VALUTATO che con il **Parere CTS 07/2022 del 14.01.2022** la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale ha ritenuto: "che la documentazione trasmessa a riscontro del parere CTS n. 307/2020 dal Comune di Messina con la nota prot. DRU n. N 59263 del 03/09/2021, in particolare, lo "Studio ambientale per l'analisi e la risoluzione delle problematiche inerenti la non conformità 'EU PILOT 6730/2014/ENVI' per la Città di Messina" (prodotto dall'Ufficio Speciale per la Progettazione della Presidenza della Regione Siciliana corre-dato del relativo Allegato 1 Misure di Mitigazione Ambientale), contiene l'insieme delle misure di mitigazione e di compensazione per arginare, compensare e/o "ripristinare", a senso dall'art. 1, lett. a) della Direttiva, "gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e i)" segnalati nella denuncia con l'apposito "8. CHAP(2013)01024-zpsita030042 "Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello stretto di Messina" (Sicilia) che ha generato l'apertura del caso EUPILLOT 6370/14/ENVI - in particolare dell'habitat prioritario 6220*- percorsi sub-steppici di graminacee e piante annue dei thero-brachiopodietea".

"Che, conseguentemente, lo studio elaborato dal Comune di Messina e le misure di mitigazione e di compensazione proposte risponde ai requisiti "di uno studio di approfondimento che tenga conto degli effetti cumulativi sia degli interventi in itinere che di quelli già realizzati così come richiesto dal Ministero Ambiente Direzione Generale della natura e del Mare, con prot. 16311 del 10.07.2019 e risponde anche alla richiesta formulata dal medesimo Ministero in ordine "alla necessità di porre in essere una esaustiva valutazione dell'effetto cumulo e degli impatti sinergici tra le urbanizzazioni esistenti e quelle previste (già pianificate, in progetto o in fase di realizzazione), quale strumento per scongiurare il verificarsi di fenomeni di degrado all'interno della ZPS ITA030042 'Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello Stretto di Messina'".

- Che in attesa della redazione del nuovo strumento urbanistico **dovranno essere esclusi interventi che comportano sottrazione degli habitat protetti a livello comunitario**. Che gli esiti dello Studio ambientale per l'analisi e la risoluzione delle problematiche inerenti la non conformità 'EU PILOT 6730/2014/ENVI' per la Città di Messina" **dovranno confluire e trovare adeguata sistematicità in un Rapporto Sintetico Esplicativo** nelle more della redazione dello strumento urbanistico".

CONSIDERATO E VALUTATO

che il parere CTS 200R/2022, con riguardo al Rapporto Preliminare Ambientale redatto dal proponente, menziona quali riferimenti a livello: a) *Il PRG Vigente*; b) *il Piano Paesaggistico Ambito 9 Area della*



catena settentrionale Monti Peloritani – Approvato con DDA n.6682 del 29.12. 2016; c) il Piano di Gestione “Monti Peloritani” approvato con D.D.G. 668 del 30.06.2009 e pubblicato sulla GURS n. 35 del 6 Agosto 2010; d) Zonizzazione Acustica del Comune di Messina; e) PAI- Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico -Area Territoriale tra il bacino del Torrente Fiumedinisi e Capo Peloro (102) aggiornato con DPR n. 118 del 21/03/2011 pubblicato sulla GURS n. 22 del 20/05/11.

Il parere inoltre

Riscontra quanto riferito dal proponente sugli aspetti inerenti: alle Specifiche urbanistiche, territoriali e progettuali, alle Opere di miglioramento dell'assetto idrogeologico, al contesto ambientale di riferimento, all'Inquadramento geologico-strutturale, alla Pericolosità e rischio geomorfologico, alle Condizioni idrogeologiche.

Esamina gli elementi del paesaggio in merito ai quali il proponente riferisce di aver tenuto conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale 6 e del Piano Territoriale Paesaggistico Ambito 9 “Area della Catene settentrionale – Monti Peloritani”, considerandone gli aspetti relativi alle componenti naturale, antropico culturale e percettiva. In merito a quest'ultima il proponente rappresenta che sicuramente uno degli aspetti del Sito ITA030042 riguarda la sua importanza come corridoio ecologico per l'avifauna, tanto da far sì che quest'ambito sia considerato come uno dei più importanti siti di avvistamento delle rotte migratorie; tuttavia risultando presenti già in atto nel circondario dell'area edifici a 2/3 o più elevazioni, si ritiene che l'inserimento degli interventi del progetto all'esame non possa compromettere ulteriormente l'area vasta.

CONSIDERATO che nel parere CTS 200R/2022 si riscontrano inoltre seguenti contenuti.

In merito alla Tutela delle Risorse Naturali, si è proceduto con lo studio delle cartografie allegate al Piano Territoriale, riportando gli stralci con l'individuazione dell'ambito di intervento.

In merito all'Habitat, l'urbanizzazione della zona, interposta tra viabilità esistente, settori di fatto già urbanizzati e aree agricole, non rappresenta una condizione di significativa perturbazione rispetto all'ambiente naturale, né un incremento dei principali fattori di vulnerabilità.

In merito alla Vegetazione, nell'area oggetto d'intervento non sono presenti specie con particolare carattere di pregio o rarità.

In merito alla Fauna: la composizione del popolamento faunistico (vertebrati terrestri) è stata valutata in termini di probabilità di presenza delle singole specie, in base alle caratteristiche dell'ambiente e alle risorse disponibili.

In ordine ai potenziali effetti attesi sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti: - *Condizioni di sicurezza delle acque sotterranee*; - *Qualità e sicurezza del sistema idrografico superficiale*; - *Presenza di situazioni di conflitto tra aree vulnerabili e attività di possibili effetti di inquinamento*; - *Presenza di aree naturali tutelate*; - *Continuità dei corridoi ecologici*; - *Qualità dell'aria*; - *Inquinamento acustico*; - *Incremento di suolo impermeabilizzato*; - *Produzione e smaltimento rifiuti*; - *Sicurezza dall'inquinamento elettromagnetico*; - *Sicurezza da traffico*;

Relativamente alle cause di **possibili impatti in fase di cantiere** vengono analizzati:

il Traffico indotto in merito al quale si prevede un impatto conseguente di tipo reversibile e minimo.

I Rumori e vibrazioni in merito ai quali, per la mitigazione dell'impatto, si prevede l'uso di macchinari aventi opportuni sistemi per la riduzione delle emissioni acustiche e l'operatività soltanto durante giorno e non contemporaneamente.



L'Atmosfera e il clima per i quali gli effetti più rilevanti considerati riguardano la possibilità che le polveri possano ricadere sulla vegetazione e le mitigazioni previste sono relative alla bagnatura artificiale dell'area di lavoro, delle piste di cantiere e delle ruote dei mezzi di trasporto, soprattutto nei periodi di siccità.

Il Paesaggio in merito al quale, fin dalla fase di cantiere è previsto di procedere a piantumazioni di essenze arbustive e arboree autoctone che, fungendo da quinte, risulteranno in grado di mitigare l'impatto visivo

La Vegetazione e uso del suolo relativamente ai quali, considerato che il progetto prevede l'utilizzo di un'area, avente un valore floristico nullo, trattandosi di habitat 34.81 "Prati aridi sub-nitrofilo a vegetazione post-culturale (Brometalia rubenti tectori)" e 82.3A "Sistemi agricoli complessi", le previsioni progettuali individuano come azione di mitigazione, la piantumazione di idonee essenze vegetali (autoctone) nelle porzioni destinate al verde, secondo quanto previsto dall'art. 68 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG del Comune di Messina.

I Rifiuti in merito ai quali si fa riferimento alla produzione di tipologie relative a rifiuti urbani dei quali una parte recuperabile (carta, cartone, plastica, ecc.), scarti derivati dall'utilizzo di materiali di consumo, rifiuti da demolizione, rifiuti speciali inerti e materiali di consumo delle macchine operatrici quali olii minerali esausti, e pneumatici fuori uso. Per le diverse tipologie è prevista la relativa organizzazione del cantiere, la raccolta differenziata e dovranno essere impartite specifiche istruzioni di conferimento al personale. I rifiuti saranno accatastati secondo la loro natura e per quelli non riutilizzabili si provvederà al trasporto a discariche autorizzate.

La Flora e la fauna per le quali si rappresenta che un'attenzione particolare è stata rivolta all'analisi degli allegati al Piano di Gestione "Monti Peloritani" e, relativamente agli impatti sulla componente biotica, gli stessi saranno temporanei, mitigabili e caratterizzati da un livello basso.

Relativamente ai possibili impatti in fase di **esercizio e gestione** vengono analizzati:

il Traffico indotto in merito al quale è riportato che l'urbanizzazione dell'area in esame non può determinare livelli di incremento dell'inquinamento acustico e atmosferico tali da superare le attuali condizioni presenti nelle aree urbane contermini. Inoltre, saranno realizzate una serie di barriere vegetali che fungono da ostacolo alla propagazione delle onde sonore sia all'interno che all'esterno dell'insediamento.

L'Atmosfera e il clima relativamente ai quali si rappresenta che in un insediamento di tipo residenziale, non sussistono fonti inquinanti capaci di alterare significativamente la qualità dell'aria durante la fase di esercizio; d'altra parte il tipo di insediamento esclude altre possibilità di emissione gassosa, se non quella estremamente contenuta legata al riscaldamento degli ambienti e dell'acqua sanitaria.

Il Paesaggio in merito al quale è riportato che l'area interessata dagli edifici è pianeggiante e l'interferenza ambientale è principalmente visiva e sarà mitigato mediante la realizzazione di quinte arbustive e arboree. Si ritiene pertanto che la realizzazione delle opere previste non muterà significativamente la percezione dei luoghi, considerato anche che gli stessi risultano già in parte urbanizzati.

La Vegetazione ed uso del suolo relativamente ai quali si rappresenta che, in fase di esercizio, i possibili impatti conseguenti alla realizzazione del Piano di lottizzazione si possono ricondurre alle tipologie inerenti alla Sottrazione e frammentazione dell'habitat, alla Modifica della circolazione idrica superficiale e sotterranea, all'Inquinamento del suolo, all'Inquinamento luminoso. Per ridurre la modifica della circolazione e del drenaggio delle acque superficiali e dell'equilibrio idrico sotterraneo saranno adottate le seguenti misure: Realizzazione della pavimentazione dell'area a parcheggio utilizzando soluzioni che permettano il drenaggio locale delle acque meteoriche e lo sviluppo del manto erboso; Realizzazione di una rete di drenaggio delle acque piovane che consenta un successivo riutilizzo per irrigazione.

Rispetto allo stato attuale, l'inserimento nel lotto di intervento degli elementi in progetto determinerà un certo incremento di luminosità nelle ore notturne; tuttavia saranno previste tutte le misure e gli accorgimenti tecnici per ridurre l'inquinamento luminoso.



Per quanto concerne la perdita o la modificazione di habitat, l'intervento, si concretizzerà su una superficie occupata dall'habitat 34.81 "Prati aridi sub-nitrofilo a vegetazione post-culturale" e in piccolissima parte dall'habitat 82.3A "Sistemi Agricoli Complessi". Entrambi gli habitat presentano valori floristici nulli. Non è prevista alcuna frammentazione degli habitat, considerato che, secondo la carta dei Corridoi Ecologici (TAV. B5_1) del Piano di Gestione, l'ambito di intervento si presenta all'interno di sistemi umani tradizionali e circondato da sistemi umani intensivi. Il rischio di immissione di inquinanti nel suolo è legato essenzialmente a tutte le fasi del progetto durante le quali è prevista l'utilizzazione di mezzi; tuttavia l'incidenza di questo fattore, con l'adozione di normali misure precauzionali, si può ritenere trascurabile.

L'Inquinamento luminoso in merito al quale si rappresenta che rispetto allo stato attuale, l'inserimento nel lotto di intervento degli elementi in progetto determinerà un certo incremento di luminosità nelle ore notturne; tuttavia saranno previste tutte le misure e gli accorgimenti tecnici per ridurre l'inquinamento luminoso.

CONSIDERATO che nel parere della CTS 200R/2022 risulta rappresentato che *"il Rapporto Ambientale Preliminare riporta l'analisi quantitativa delle pressioni attese a seguito dell'implementazione del piano di lottizzazione sulla base della "scala ordinale di importanza degli impatti". Viene quindi riportato uno schema in cui "gli impatti significativi rappresentano gli effetti (negativi e positivi) di maggiore rilevanza che possono incidere sulla sostenibilità dell'intervento, e che potrebbero costituire i principali nodi di conflitto sull'uso delle risorse (destinazione d'uso del territorio, qualità dell'aria, qualità delle acque, ecc.)."*

È anche riscontrabile la matrice delle componenti ambientali, economiche e sociali, predisposta al fine di individuare gli impatti e la loro significatività e con l'indicazione delle principali azioni previste per l'intervento, nelle varie fasi di cantierizzazione, uso e gestione.

Nei contenuti del parere inoltre

Si rileva che il Rapporto Ambientale Preliminare redatto dal proponente, individua una serie di misure di mitigazione proposte per i seguenti aspetti:

- Sottrazione habitat e realizzazione di aree a verde;
- Frammentazione dell'habitat;
- Modifica circolazione idrica superficiale e sotterranea;
- Incremento traffico veicolare ;
- Incremento delle emissioni sonore;
- Incremento emissioni polveri;
- Incremento delle emissioni luminose;
- Incremento emissioni gassose;
- Rischio immissione di inquinanti nel suolo;
- Il risparmio energetico;

Si valuta che la descrizione del contesto ambientale appare articolata e riferita a tutte le componenti ambientali e sufficientemente approfondita in relazione al progetto da realizzare.

Si riscontra che l'area in esame rientra in un sito Natura 2000 (ZPS ITA030042), per cui è stata redatta la **Valutazione d' Incidenza Ambientale allegata al Rapporto Ambientale Preliminare**. In particolare: *l'area oggetto di studio, secondo la cartografia tematica ufficiale (Carta Habitat del Pdg "Monti Peloritani") ricade nei seguenti habitat con i seguenti valori ecologici: Prati aridi sub-nitrofilo a*



vegetazione post-culturale (*Brometalia rubenti tectori*); Importanza faunistica ALTA; Valore floristico peloritani NULLO; Valore faunistico peloritani ALTA; Criticità degli habitat e delle specie (Tav. F2_1): sommatoria criticità floristiche e faunistiche ALTA; “Sistemi Agricoli Complessi”; Importanza faunistica MEDIA; Valore floristico peloritani NULLO; Valore faunistico peloritani MEDIO. Criticità degli habitat e delle specie (Tav. F2_1): sommatoria criticità floristiche e faunistiche BASSA.

Si riscontra inoltre: che l'area è servita da viabilità pubblica, per cui l'insediamento avrà accesso direttamente dalla Via Comunale Serre-Sperone; che l'area, sotto l'aspetto paesistico, è soggetta a vincolo paesaggistico per il quale non è stato ancora acquisito il parere della Soprintendenza; che l'area rientra all'interno del Paesaggio Locale 1 – Stretto di Messina del Piano Paesaggistico Ambito 9 in contesto paesaggistico 1d “Paesaggio dell'area collinare della riviera Nord a monte della strada Nuova panoramica, esteso fino alla fascia costiera tirrenica”, in area di interesse paesaggistico, art.134, lett. a e art.134, lett. C e con Livello di Tutela 1.; che l'area, in cui si inserisce il piano di che trattasi, non rientra nella fattispecie prevista dall'art. 2 comma 5 della L.R. 71/78 essendo ubicata in zona urbana e non essendo utilizzata ad usi agricoli; che l'area, oggetto di intervento, non rientra in ambiti perimetrati come aree di rischio dal P.A.I.; che il progetto del piano di lottizzazione di che trattasi non è assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in quanto non comprende alcuno degli interventi di cui agli allegati III e IV del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; che l'intervento in esame può considerarsi quale piano attuativo di “piccola area a livello locale”; che l'area oggetto di intervento è servita da tutte le opere di urbanizzazione primaria.

In conclusione, si ritiene che il piano proposto risulta coerente e compatibile con gli strumenti di pianificazione a diversa scala e con gli obiettivi di conservazione di funzionalità degli habitat espressi dal Piano di gestione Monti Peloritani. Si ritiene, inoltre, che sostanzialmente, l'area di influenza del progetto proposto sia limitata a scala locale; gli impatti ambientali attesi graveranno solo sul comune ed in particolare sull'area in oggetto.

CONSIDERATO E VALUTATO che, con riferimento alla **Relazione di Incidenza Ambientale** redatta a cura del proponente, nel parere CTS 200R/2022 si riscontrano i seguenti contenuti.

“**RILEVATO E CONSIDERATO** che l'area di insediamento del piano di lottizzazione si colloca all'interno del sito ZPS denominato ITA 030042 “Monti Peloritani, dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello Stretto di Messina”, che con una superficie totale di Ha 28.051 interessa, per quanto riguarda la parte a terra, quasi tutto il territorio comunale di Messina.”

“**CONSIDERATO** che risulta redatto l'All. 03 Relazione di Incidenza nel quale risulta dichiarato che: “Secondo quanto riportato sulla carta degli habitat del Piano di Gestione Monti Peloritani, l'ambito di intervento si caratterizza per la presenza di Prati aridi sub-nitrofili a vegetazione post-culturale (*Brometalia rubenti tectori*) (codice 34.81) e Sistemi Agricoli Complessi (Codice 82.3A). In prossimità all'area oggetto di lottizzazione, sulla Tav. B1_1 del Piano di Gestione, sono indicati:

- Tessuto Residenziale compatto e denso (codice 86.11);
- Tessuto residenziale rado (codice 86.12);
- Percorsi substeppici di graminacee e piante annue (*Thero-Brachypodietea*) (codice 6220*);
- Oliveto (codice 83.11).

L'intervento in progetto resta ai margini del vero e proprio habitat con affinità di prateria steppica presente lungo la scarpata di Mortelle.”

“**VISTO E CONSIDERATO** l'All.04 - **STRALCI PIANO DI GESTIONE “MONTI PELORITANI”** nel quale il lotto di intervento risulta confrontato con elaborati del Piano di Gestione e che detto lotto risulta ricadere nelle seguenti classi e valori: Valore faunistico Alto; Valore degli Habitat e delle Specie Alto; Criticità degli Habitat e delle Specie Alto.”

“**VISTO E CONSIDERATO**” che per effetto e per la risoluzione della problematica segnalata nel procedimento EUPILOT 6370/14/ENVI, generato dalla denuncia con l'apposito “8. CHAP(2013)01024-ZPS



ITA030042 "Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello stretto di Messina" (Sicilia)", la CTS ha ritenuto con il parere n. 7/2022 che lo "Studio ambientale per l'analisi e la risoluzione delle problematiche inerenti la non conformità 'EU PILOT 6730/2014/ENVI' per la Città di Messina" - prodotto dall'Ufficio Speciale per la Progettazione della Presidenza della Regione Siciliana trasmesso dal Comune di Messina con il relativo Allegato 2.1 Misure di Mitigazione Ambientale:

"...risponde alla richiesta formulata dal medesimo Ministero in ordine "alla necessità di porre in essere una esaustiva valutazione dell'effetto cumulo e degli impatti sinergici tra le urbanizzazioni esistenti e quelle previste (già pianificate, in progetto o in fase di realizzazione), quale strumento per scongiurare il verificarsi di fenomeni di degrado all'interno della ZPS ITA030042 "Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello Stretto di Messina."

- Che in attesa della redazione del nuovo strumento urbanistico dovranno essere esclusi interventi che comportano sottrazione degli habitat protetti a livello comunitario.

- Che gli esiti dello Studio ambientale per l'analisi e la risoluzione delle problematiche inerenti alla non conformità 'EU PILOT 6730/2014/ENVI' per la Città di Messina **dovranno confluire e trovare adeguata sistematicità in un Rapporto sintetico esplicativo.**

VALUTATO che la disposizione di cui sopra è analoga disposizione reiterata a quanto riportato nei contenuti del parere CTS n. 7/2022.

RIBADITO che i contenuti del parere 200R/2022, espresso in precedenza dalla CTS, costituiscono parte integrante del presente parere, si richiamano, in aggiunta a quanto già riportato, le seguenti considerazioni e valutazioni ritenute di particolare significatività anche in questa sede.

"CONSIDERATO E VALUTATO che il lotto in esame ricade all'interno del perimetro della misura aree di rivalutazione ecologica Ha 501,80 e che tale condizione assume carattere e rilevanza per le valutazioni e le decisioni dell'Autorità competente".

"CONSIDERATO che nel § "6.4 SINTESI DELLA VALUTAZIONE", il proponente ha rassegnato quanto segue: "Dalle analisi condotte finora è possibile evincere in maniera oggettiva che gli interventi connessi al " Piano di Lottizzazione Convenzionata all'interno del Piano Quadro di iniziativa privata ricadente in zona C 1b della Variante Generale al P.R.G. ex art.20 NTA approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27/c del 12 aprile 2012, in località Sperone-Serre Messina", se associati agli interventi di mitigazione proposti, producono impatti poco rilevanti sul Sito Natura 2000 ITA030042. Nello specifico, l'impatto più evidente è legato al consumo di suolo naturale con conseguente perdita di areale per la fauna e alle trasformazioni morfologiche a cui andrà incontro l'ambito d'intervento, e che è possibile attribuire alle seguenti azioni: - sbancamenti per la realizzazione dei piani di fondazione; - realizzazione dei nuovi fabbricati;

In sintesi, sia dalle indagini condotte in situ, che dal confronto con la cartografia del Piano di Gestione "Monti Peloritani", emerge quanto segue:

- L'area in oggetto ricade in parte in habitat 34.81 "Prati aridi sub-nitrofili a vegetazione postcolturale (Brometalia rubenti tectori)" e in parte in habitat 82.3A Sistemi agricoli complessi, entrambi NON prioritari.
- L'area, da un punto di vista floristico, possiede una valenza ecologica nulla.
- Le indagini in situ hanno messo in evidenza l'assenza di specie faunistiche di interesse comunitario.
- Non rappresenta un corridoio naturale, ricadendo in sistema umano tradizionale.
- Non ricade in zona vincolata né in zone d'interesse archeologico.
- Non è prevista alcuna azione strategica gestionale di tutela.
- Il rischio di frammentazione è poco significativa, in quanto nelle vicinanze dell'ambito di riferimento, si riscontra già una discreta densità edilizia, oltre alla presenza della Strada Comunale Sperone. Pertanto, l'analisi ambientale, ha evidenziato come le tipologie di vegetazione e i relativi coefficienti di naturalità



definiscono una tipologia a basso valore ecologico. Tutto ciò considerato, e per il fatto che l'area pur rientrando nella ZPS ITA030042, risulta essere già in parte urbanizzata, in cui sono presenti insediamenti antropici residenziali ed agricoli, con annessa rete civica di viabilità, si può ritenere, con l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per la tutela degli habitat circostanti (mitigazioni e compensazioni), ecocompatibile. Il livello degli impatti e la durata degli effetti negativi relativi saranno mitigabili attraverso l'adozione di tutti gli interventi di mitigazione, in fase di realizzazione dell'opera ed in fase post opera, descritti nei paragrafi a seguire, come ad esempio: la sistemazione a verde delle aree non occupate dalle strutture previste in progetto, con specie autoctone erbacee, arbustive e rampicanti. Per ciò che riguarda la componente faunistica della zona, con particolare riferimento all'avifauna, trattandosi di una zona in parte antropizzata e al di fuori dai corridoi migratori, l'incidenza prevista si considera poco significativa a condizione che vengano applicate le già citate mitigazioni e compensazioni prescritte in questo studio."

"CONSIDERATO E VALUTATO che nel parere 07/2022, risulta disposto pure: "- Che gli esiti dello Studio ambientale per l'analisi e la risoluzione delle problematiche inerenti la non conformità 'EU PILOT 6730/2014/ENVI' per la Città di Messina" dovranno confluire e trovare adeguata sistematicità in un Rapporto Sintetico Esplicativo contenente le seguenti specifiche nelle more della redazione dello strumento urbanistico [si riporta stralcio pertinente alla fattispecie in esame]: ... "Con riferimento al punto 13.5 Misure di Mitigazione ambientale ed individuazione di aree all'interno del Comune da riqualificare ad integrazione e commento dell'elaborazione grafica con le macro-aree che caratterizzano il territorio del Comune (aree di rivalutazione ecologica Ha 501,80; – serbatoi verdi Ha 407,60; – prescrizioni su edilizia esistente Ha 669,50) produrre le relative "Schede Norma" con i principali criteri, i metodi, le tecniche e i materiali verdi per ciascuna delle macroclassi individuate."

"CONSIDERATO E VALUTATO che per gli interventi previsti all'interno dell'ambito incluso nelle macroaree degli interventi di mitigazione/compensazione ambientale il Comune di Messina non ha trasmesso il richiesto Rapporto sintetico (esplicativo contenente le specifiche nelle more della redazione dello strumento urbanistico) né le Schede Norma";

"CONSIDERATO E VALUTATO che il lotto in esame ricade all'interno del perimetro della misura aree di rivalutazione ecologica Ha 501,80 e che tale condizione assume carattere e rilevanza per le valutazioni e le decisioni dell'Autorità competente."

"CONSIDERATO E VALUTATO" il rilievo e la pertinenza del sito e della documentazione prodotta e analizzata con quanto riportato nel parere 7/2022 procedura 1032 – EU000PIL1032 Problematiche connesse all'EU PILOT 6730/ENVI/14 - Studio per l'elaborazione di un sistema di supporto alla decisione per la valutazione degli effetti cumulativi sui Siti della Rete Natura 2000 della Città di Messina per la risoluzione del Caso EU PILOT 6730/2014/ENVI;"

"CONSIDERATO e VALUTATO" che in assenza della trasmissione da parte del Comune di Messina della documentazione e degli atti richiesti da questa CTS con il richiamato parere 7/2022 non risulta coerente e possibile esprimere il parere di competenza da parte di questa CTS, ATTESO CHE con il richiamato parere 7/2022 risultano avviate le procedure sospese con le condizioni e le disposizioni a carico dell'Autorità Procedente Comune di Messina elencate nella parte dispositiva."

CONSIDERATO E VALUTATO che in relazione alle sopracitate considerazioni e valutazioni conclusive, la Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali di competenza regionale ha restituito al Servizio 1, Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali del Dipartimento regionale Ambiente, la pratica inerente al Piano di Lottizzazione in c.da Serri nel Villaggio di Faro Superiore del Comune di Messina, confermando la stretta connessione e correlazione tra la procedura 1436 in oggetto e la procedura 1032, inerente alla risoluzione del Caso EU PILOT 6730/2014/ENVI, attesa la necessità per ambedue le procedure, della predisposizione da parte dell'Ente procedente Comune di Messina della documentazione richiesta dalla CTS con il parere 7/2022, con particolare riguardo al sopra menzionato Rapporto Sintetico Esplicativo.



CONSIDERATO che il Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici della Città di Messina ha rimesso al Dipartimento regionale dell'Ambiente e al Dipartimento regionale dell'Urbanistica dell'ARTA Sicilia, la nota Protocollo N.0054255/2023 del 28/02/2023, avente per oggetto le Problematiche connesse all'EU PILOT 6730/ENVI/14 - Parere CTS n.7/2022 del 14.01.2022 – Trasmissione documentazione di riscontro.

RILEVATO che i contenuti della nota, la quale risulta protocollata al DRU al n. 3264 del 01/03/2023, risultano i seguenti:

“Com'è noto la Città di Messina da anni sta affrontando la questione indicata in oggetto, da ultimo i contenuti dello “Studio ambientale per l'analisi e la risoluzione delle problematiche inerenti la non conformità ‘EU PILOT 6730/2014/ENVI’ per la Città di Messina” - prodotto dall'Ufficio Speciale per la Progettazione della Presidenza della Regione Siciliana – su specifico mandato di questa Amministrazione – sono risultati coerenti e pertinenti rispetto alle richieste prodotte con il precedente parere CTS n. 307/2020, giusto quanto emerge dal parere tecnico n. 7/2022 del 14.01.2022 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali della Regione Sicilia (CTS), a suo tempo notificato con la nota regionale prot. n. 9274 del 15.02.2022 che oggi si riscontra. In detto parere la stessa Commissione ha chiesto che gli esiti dello Studio ambientale per l'analisi e la risoluzione delle problematiche inerenti alla non conformità “EU PILOT 6730/2014/ENVI” per la Città di Messina confluiscono e trovino adeguata sistematicità in un Rapporto Sintetico Esplicativo contenente determinate specifiche nelle more della redazione dello strumento urbanistico comunale. A tal fine è stata predisposta la documentazione allegata contenente tra l'altro il Rapporto Esplicativo richiesto con relativi elaborati.” La nota riporta quindi gli estremi del link di riferimento per la reperibilità della documentazione dalla stessa nota citata.

RILEVATO che, a seguito del dovuto riscontro, la citata documentazione predisposta a cura dell'Ente procedente Comune di Messina, oltre al Rapporto Sintetico Esplicativo, è costituita da documenti, elaborati grafici e schede norma contenuti nel link:

https://drive.google.com/drive/folders/1x9rESAtu0zhVdjmjST4lQ97gkbCplcXe?usp=share_link

di cui alla nota prot. n. 54255/2023 del 28/02/2023 della Città di Messina, acquisita al prot. DRU n. 3264 del 01/03/2023

CONSIDERATO e VALUTATO che gli elaborati sopra menzionati, riscontrati ed analizzati in questa sede dell'attività istruttoria, **devono intendersi integrativi** del complesso della documentazione redatta a corredo della pratica inerente alla “Procedura integrata di verifica di assoggettabilità a VAS e Verifica di Incidenza Ambientale ex articolo 10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. della proposta di “Piano di lottizzazione convenzionata all'interno del Piano Quadro di iniziativa privata ricadente in zona C1b della Variante Generale al PRG ex art. 20 delle N.T.A. approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27/c del 12/04/2012”

RILEVATO e VALUTATO che il **Rapporto Sintetico Esplicativo** redatto a cura dell'Autorità Procedente Comune di Messina riporta in epigrafe la seguente intestazione “PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'EU PILOT 6730/ENVI/14 - STUDIO PER L'ELABORAZIONE DI UN SISTEMA DI SUPPORTO ALLA DECISIONE PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI CUMULATIVI SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000 DELLA CITTÀ DI MESSINA’ PER LA RISOLUZIONE DEL CASO EU PILOT 6730/2014/ENVI” e che, in particolare, nelle premesse si riscontra che il Rapporto Sintetico è finalizzato alle analisi ed azioni per la risoluzione delle problematiche di non conformità EUpilot di pertinenza dell'ambito urbanistico “non sito ambientale” identificato con la lettera “Q”; ambito all'interno del quale rientra l'area di pertinenza del Piano di Lottizzazione oggetto del presente parere. Il rapporto di sintesi comprende le schede “de norma” delle aree di rivalutazione ecologica e individua le azioni, i criteri e i metodi per definire: la riqualificazione ambientale; la ricomposizione di Habitat e la ripresa della biodiversità; gli atti di indirizzo con strumenti attuativi a compensazione della frammentazione degli habitat, tali da ridurre gli impatti, in particolare dell'avifauna. Vengono presi in considerazione “specie e habitat mirati in termini di quantità e qualità e il ruolo che svolge il sito per garantire un'adeguata conservazione rispetto all'area di ripartizione



naturale". Richiamata la necessità di tutelare la coerenza globale della rete Natura 2000 e, in particolare l'ambito Q, il Rapporto menziona l'applicazione del regime di efficienza, "poiché la compensazione e mitigazione debbano essere poste in essere in modo tale da ripristinare quanto più possibile la coerenza ecologica. Le misure compensative definite in funzione del processo pianificazione di presenti e futuri progetti al fine di tutelare la coerenza globale della rete Natura 2000, fanno riferimento agli obiettivi di conservazione del sito e agli habitat e alle specie in proporzione al numero e allo stato di fatto di tali habitat e specie".

CONSIDERATO che in relazione ai diversi punti di cui al Parere della C.T.S. n.7/2022 del 14.01.2022, relativo alla Procedura Codice 1032, il Rapporto Sintetico Esplicativo espone i criteri e le azioni da adottare per la rivalutazione ecologica, si riportano di seguito gli argomenti ritenuti di interesse e significativamente correlati alla procedura codice 1436 oggetto del presente parere.

Con riferimento al punto 13.1, per la parte inerente alla **Costituzione di un Osservatorio ornitologico** permanente, nel Rapporto si rappresenta che *"L'Amministrazione Comunale ha già da tempo preso contatti con il professore Lo Paro del Dipartimento di Scienze Ambientali, con il proposito dallo stesso condiviso, di istituire previa sottoscrizione di un apposito protocollo d'intesa con l'Università di Messina, un Osservatorio Ornitologico Permanente e un gruppo di lavoro per il monitoraggio di habitat e specie floristiche, atteso che presso tale istituzione sono presenti le figure professionali più idonee allo scopo. L'Osservatorio ornitologico, sarà deputato a dare indicazioni di carattere tecnico-scientifico per pianificare ed eseguire attività di monitoraggio, delle popolazioni di avi e chiroterofauna sulle aree degli ambiti Q ed R del territorio comunale di Messina ricadente in siti natura 2000 (ZPS ITA 030042 e ZSC ITA030011), allo scopo di concretizzare il più possibile la sua applicazione su tutto il territorio comunale ricadente nell'area dello Stretto di Messina"*. Viene rappresentato inoltre che l'Osservatorio descriverà una serie di metodologie scientifiche per effettuare nel modo più adeguato il monitoraggio dell'avifauna e della chiroterofauna e si prevede anche la realizzazione di un potenziale database di informazioni sul tema urbanizzazione-fauna. Si fa riferimento anche alla avvenuta predisposizione, per la condivisione con l'Istituzione Universitaria e la Città Metropolitana, della bozza di accordo che gli Enti dovranno sottoscrivere, unitamente al progetto di Piano di Monitoraggio.

Con riferimento al punto 13.3, per la parte inerente alla richiesta di descrivere le modalità e individuare nell'immediato con quale strumento, nelle more dell'aggiornamento del Regolamento Edilizio e/o del PUG, il Comune di Messina possa disporre *l'obbligo di coperture dei nuovi edifici esclusivamente a tetto giardino (verde pensile) escludendo le coperture a falda per i nuovi interventi di lotto liberi edificabili*, nel Rapporto si rappresenta che la misura di adottare coperture a tetto giardino, nella presentazione dei futuri progetti di ristrutturazione di edifici esistenti a terrazzo e di eventuali nuovi edifici diventerà norma mediante atto deliberativo di indirizzo del Consiglio Comunale quale misura di salvaguardia nelle more della redazione del PUG che assorbirà detta norma nelle norme di attuazione e del regolamento edilizio. In relazione alla richiesta di descrivere il meccanismo e le procedure prescelte per la *Compensazione finanziaria*, si riscontra che, ai fini della salvaguardia ambientale, con la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale sono stati previsti il meccanismo e le procedure, nell'intento anche di adempiere a quanto richiesto dalla CTS regionale. Tale meccanismo finanziario si rende necessario per costruire "provviste" monetarie per riparare le frammentazioni prodotte nell'ambito della perimetrazione delle ZPS riguardanti il territorio comunale.

CONSIDERATO e VALUTATO che con riferimento al punto 13.5, per la parte inerente alle misure di mitigazione ambientale e individuazione di aree da riqualificare all'interno del Comune, nonché alla produzione delle relative **"Schede Norma"** con i principali criteri, i metodi e le tecniche per le macro classi individuate, nel Rapporto si rappresenta che è stato condotto un aggiornamento dettagliato e temporale del quadro conoscitivo della frammentazione degli Habitat, per costruire azioni finalizzate a determinare gli interventi di mitigazione e compensazione di efficienza ecologica e il relativo piano programmatico di indirizzo delle misure da adottare.



Il processo del quadro conoscitivo è finalizzato ad accertare l'impatto cumulativo dei programmi, dei piani, dei progetti, tale da determinare le misure di compensazione e di mitigazione, quali azioni per garantire gli obiettivi della conservazione degli habitat e naturalmente quantificare l'effetto **cumulo** soprattutto in termini qualitativi e non quantitativi, la rivalutazione degli areali con il tessuto edificato. Le linee guida determinate saranno attuate e trasferite al redigendo PUG al fine di dare un ordine imperativo e sistematico degli indirizzi finalizzati alla conservazione degli habitat soprattutto nell'ambito Q.

Nei contenuti del **Rapporto Sintetico Esplicativo** vengono inoltre riportate le previste **CONDIZIONI D'OBBLIGO** valide per qualsiasi tipologia di intervento che riguarda l'intera perimetrazione dei siti della rete Natura 2000. Le relative misure da osservare nel corso della realizzazione delle opere risultano le seguenti:

1. In fase di costruzione si prevederanno degli accorgimenti per rendere visibili gru, elevatori, ecc. per la salvaguardia dell'avifauna.
2. Qualora, durante i lavori di movimentazione terra dovessero emergere terre contaminate o rifiuti tossici si effettuerà denuncia ai competenti LIP ed ARPA ai fini di un corretto smaltimento secondo le norme ambientali vigenti.
3. Qualora, durante i lavori di movimentazione terra, dovessero emergere elementi archeologici o scavi rocciosi di presunta origine antropica, o elementi fossili si effettuerà denuncia alla competente Sovrintendenza ai BB.CC.AA. .
4. Si conterranno il più possibile le entità delle opere di escavazione e di conseguenza la quantità di materiale di risulta per evitare modifiche agli strati geologici del terreno.
5. Al fine di non arrecare costipamento del terreno si utilizzeranno escavatori gommati.
6. Si ridurrà al minimo l'utilizzo dei mezzi operativi, prestando attenzione alla definizione dei percorsi e delle necessità di impiego, per limitare l'inquinamento atmosferico e l'emissione di rumore causato dalle macchine.
7. Durante le operazioni di scavo si limiteranno al minimo i rumori derivanti dalle macchine scavatrici;
8. Si effettuerà il trasporto in discarica di tutto il materiale in eccesso proveniente dagli scavi e non ulteriormente utilizzabile, qualora risultasse non idoneo come materiale di riempimento, provvedendo a verificare che le discariche siano regolarmente autorizzate allo smaltimento di rifiuti e che le stesse siano ricettive in relazione alla quantità ed alla qualità dei materiali da conferire.
9. Per limitare gli impatti relativi alla produzione di polvere durante le operazioni di scavo si provvederà alla bagnatura della strada limitrofa.
10. Tutte le luci di cantiere dovranno essere dirette dall'alto verso il basso con esclusione di fasci di luce sopra l'orizzontale.
11. Durante le operazioni di cantiere, al fine di evitare il rischio di dispersioni di oli ed inquinanti nel terreno, al termine di ogni giornata lavorativa, si dovranno ricoverare i mezzi in aree opportunamente predisposte dotate di impermeabilizzazione del suolo.
12. Per tutto il periodo della permanenza del cantiere si dovranno ottimizzare le procedure di lavorazione al fine di abbattere e/o eliminare l'emissione dei rumori, fumi e luci di cantiere.
13. Innaffiare periodicamente le aree di cantiere onde limitare, principalmente nel periodo secco, il sollevamento delle polveri.
14. Effettuare, se necessario, la pulizia della vicina viabilità comunale mediante spazzatrici, onde ridurre il rischio di incidenti stradali.
15. Effettuare immediatamente dopo la fine dei lavori il ripristino dei luoghi, eliminando dal sito qualsiasi tipo di rifiuto derivato dal cantiere ed utilizzando, ove necessario, esclusivamente tecniche di ingegneria naturalistica.

Per la protezione dell'Avifauna le misure previste nei contenuti del Rapporto risultano le seguenti:

16. Le tettoie e le pareti realizzate totalmente in vetro (specie dei giardini d'inverno) vengano realizzate in materiale traslucido non riflettente;
17. Non sono ammesse zone d'angolo di edifici in vetro o materiale trasparente;
18. Eventuali lastre riflettenti devono avere basso grado di riflessione esterna (max 15%);



19. Al fine di mitigare l'impatto visivo riflettente si devono utilizzare caratteristiche cromatiche con tonalità morbide e quanto più omogenee a quelle già esistenti nel panorama del paesaggio circostante;

20. La sistemazione esterna non preveda la presenza di superficie verde attrattiva o di alberi qualora posti di fronte a facciate riflettenti, le quali dovranno essere comunque ridotte al minimo possibile e ampiamente giustificate in sede di relazione progettuale, dimostrando – anche attraverso fotorendering – che le stesse non creano effetto trappola per l'avifauna;

21. Eventuali pannelli fonoisolanti siano realizzati in materiale opaco o traslucido o con adeguata marcatura su tutta la superficie;

22. I passaggi e le passerelle sopraelevate vengano realizzate in materiale opaco o traslucido;

23. I prospetti dei balconi siano realizzati in materiale opaco o traslucido o, se trasparenti, adeguatamente marcati su tutta la superficie;

24. I giochi e le installazioni nei giardini siano di materiale opaco o traslucido;

25. Non sono ammesse superfici a specchio;

26. Le lampade esterne siano a vapori di sodio ad alta pressione (o vapori di alogenuri metallici), con temperatura superficiale inferiore a 60°C, schermate, con illuminazione dall'alto e direzione del fascio verso gli spazi da illuminare e con assoluta esclusione di fasci di luce sopra l'orizzontale;

27. Non è consentita l'installazione di riflettori e luci laser con fasci luminosi diretti sopra l'orizzontale.

Per la protezione dell'Habitat le misure previste nei contenuti del rapporto risultano le seguenti:

28. Le aree destinate a verde siano realizzate mediante la piantumazione esclusivamente di essenze vegetali autoctone (appartenenti alla "macchia mediterranea" secondo la definizione di cui all'art. 1 del D.P.R.S. 28/06/2000 in raccordo con le previsioni del Piano di Gestione "Monti Peloritani"), oltre ad alberi e/o specie botaniche autoctone facenti parte della tradizione locale; dovranno inoltre essere utilizzate specie vegetali autoctone o di comunità vegetali pioniere successionali correlate dinamicamente con la vegetazione naturale potenziale secondo le prescrizioni rese dal tecnico valutatore, tali specie dovranno provenire da vivai autorizzati (avendo così certezza del germoplasma autoctono);

29. La sistemazione ai sensi dell'art. 68 delle N.T.A. del vigente P.R.G., deve indicare le essenze da impiantare (carta del verde) e il relativo calcolo della superficie e del numero degli esemplari vegetali con adeguata legenda. (Occorre prevedere la piantumazione di alberi ed arbusti – quali opere di mitigazione – che siano autoctoni e non estranei all'ambiente, non essendo ammissibile la messa a dimora di esemplari vegetali esotici ed essendo necessario che tali mitigazioni mirino, quanto più possibile, alla rinaturalizzazione dei luoghi secondo le previsioni del Piano di gestione "Monti Peloritani"). Per quanto sopra, gli alberi da impiantare dovranno essere scelti tra le seguenti tipologie, come previsto dallo stesso Piano di gestione: -olivastrò; -bagolaro; -leccio; -tamerici; -olivo cipressino; -pinus pinea; -pinuspinaster; -pioppo; -agrumi; -quercia; -platano; -castagno; -ceratonia siliqua; -alloro; ecc.. Le essenze arbustive dovranno essere scelte tra le seguenti: rosmarinus officinalis; -salvia officinalis; -lavanda; -timo; -laurusnobilis; -spartiumjuncem; -corbezzolo; -ginepro; -mirto; -bosso; -agrifoglio; -neriumolander; ecc.);

30. Ogni due alberi o arbusti dovrà essere prevista l'installazione di un nido realizzato in materiale naturale e/o una casetta e/o un rifugio in legno per l'avifauna.

31. La pavimentazione dei percorsi orizzontali, dei parcheggi e degli spazi pedonali e carrabili residuali dagli interventi sia realizzata con materiale permeabile che consenta il naturale assorbimento nel terreno sottostante delle acque bianche;

32. Tutti i muri di recinzione previsti non dovranno superare l'altezza di m 1,00; gli stessi dovranno avere tutti i paramenti a vista in pietra locale sbozzata a mano senza listatura dei giunti. La restante parte della recinzione potrà essere con ringhiera in ferro a disegno lineare verniciata con pittura a dispersione micacea nelle tonalità proprie dei materiali ferrosi;

33. Sugli edifici e su eventuali sopraelevazioni o sottotetti dovrà essere prevista l'installazione di nidi realizzati in materiale naturale e/o casette e/o rifugi in legno per l'avifauna, in quantità adeguata stabilita dal valutatore ambientale;

34. Lungo le recinzioni dovranno essere previste barriere verdi realizzate con siepi e/o rampicanti secondo le sopracitate modalità;

35. Le opere murarie di contenimento delle terre di altezza inferiore a 1,00 m siano realizzate in muratura di pietrame a secco;



36. Ove, per necessità tecniche, fosse necessario realizzare opere di contenimento delle terre in c.a. o in c.l.s. le stesse, in applicazione del disposto dell'art. 13 della L. R. 10/08/85 n.37, dovranno avere i paramenti a vista rivestiti in pietra locale sbazzata a mano senza listatura dei giunti e dovranno essere realizzati in conformità alle eventuali prescrizioni degli Enti preposti alla tutela di vincoli paesaggistici o ambientali.

37. Tutte le opere esterne in ferro siano finite con vernici a dispersione micacea, pigmentate nei colori propri dei materiali ferrosi.

Vengono anche previste le seguenti condizioni aggiuntive applicabili per l'intera perimetrazione dei siti della rete natura 2000 "SIC ITA 030011" E "SIC ITA 030008":

38. Tutti gli interventi antropici devono prevedere tetti verdi a giardino (piani o inclinati- ai sensi della norma UNI 11235:2007 "istruzioni per la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di coperture a verde" e delle Linee Guida ISPRA 78/2012) e per muri di altezza superiore a 1 m, muri verdi con geotessili, blocchi di cemento o sistemi simili, che dovranno essere realizzati in conformità alle eventuali prescrizioni degli Enti preposti alla tutela di vincoli paesaggistici o ambientali. Non sono ammessi muri in cemento armato o in calcestruzzo.

A qualsiasi tipologia di intervento che riguarda l'intera perimetrazione del sito della rete natura 2000 "ZPS 030042", come nel caso in oggetto, il Rapporto assegna, nei termini che seguono, le misure da applicare:

39. Tutti gli interventi antropici ricadenti in habitat naturali di grado 1, 2, 3 (tav. B5) di cui al Piano di gestione "Monti Peloritani" devono prevedere tetti verdi a giardino (piani o inclinati ai sensi della norma UNI 11235:2007 "istruzioni per la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di coperture a verde" e delle Linee Guida ISPRA 78/2012) e muri di altezza superiore a 1 m, muri verdi con geotessili, blocchi di cemento o sistemi simili, dovranno essere realizzati in conformità alle eventuali prescrizioni degli Enti preposti alla tutela di vincoli paesaggistici o ambientali. Sono esclusi muri in cemento armato o in calcestruzzo.

CONSIDERATO che con riferimento agli elaborati grafici ed ai contenuti del Rapporto Sintetico esplicativo, la documentazione rimessa dall'Ente procedente comune di Messina appare sufficientemente coerente e corrispondente alle integrazioni e complementarietà richieste nelle precedenti fasi istruttorie, riportati dapprima nei pareri C.T.S. n. 307/2020 del 24/9/2020 e CTS n. 7/2022 del 14.01.2022 e, successivamente, richiamate nel parere CTS n. 200R/2022 del 08/07/2022.

CONSIDERATO che nel parere CTS 7/2022 è riscontrabile che "gli esiti dello studio ambientale per l'analisi e la risoluzione delle problematiche inerenti la non conformità EU Pilot 6730/2014/ENVI per la città di Messina dovranno confluire e trovare adeguata sistematicità in un rapporto sintetico esplicativo contenente le seguenti specifiche nelle more della redazione dello strumento urbanistico" e che il precedente parere CTS 200R/2022, inerente alla pratica in oggetto, riporta che "in assenza della trasmissione da parte del Comune di Messina della documentazione e degli atti richiesti da questa CTS con il richiamato parere 7/22 non risulta coerente e possibile esprimere il parere di competenza";

VALUTATO che a seguito dell'avvenuto riscontro, presa d'atto ed analisi della documentazione predisposta a cura del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici del Comune di Messina e, in particolare, dei contenuti del Rapporto Sintetico Esplicativo, possono considerarsi superate le motivazioni che hanno condizionato l'iter istruttorio inerente al Procedimento Integrato di Verifica di assoggettabilità a VAS e Verifica di Incidenza Ambientale, ex art. 10 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., relativa al Piano Lottizzazione proposto dalla ditta LIVINVEST s.r.l. in C. da Serri nel Villaggio di Faro Superiore nel Comune di Messina.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI CONCLUSIVE



CONSIDERATO E VALUTATO che l'intervento in oggetto è rappresentato da un Piano di Lottizzazione Convenzionata all'interno di un Piano Quadro di iniziativa privata approvato dal Consiglio Comunale di Messina con Deliberazione n.27/c del 12.04.2012, su un terreno di complessivi mq. 13.970,00 con accesso dalla via Comunale Sperone – Serri, di proprietà della Ditta Livinvest srl. Le opere previste riguardano, in sintesi, la costruzione di case a schiera, per un totale di n.30 unità residenziali organizzate in 4 stecche da 5 unità, una stecca da 6 unità ed una da 4 unità. Riguardano inoltre la sistemazione esterna dell'area, per la quale sarà realizzato, in ragione dell'orografia, un sistema di terrazzamenti con muri a gravità del tipo "Loeffel" aventi la funzione di contenere le spinte del terreno non alterandone le caratteristiche. I muri saranno sottoposti ad idrosemina per la mitigazione dell'impatto ambientale dell'opera mediante il rinverdimento.

CONSIDERATO E VALUTATO che per l'intervento in oggetto risultano sufficientemente illustrati, con riferimento agli studi ed elaborati sia cartografici che descrittivi di progetto, i dati relativi alla Localizzazione dell'area interessata e le relative specifiche urbanistiche, territoriali e progettuali; la descrizione delle previsioni di miglioramento dell'assetto idrogeologico ed i relativi criteri di intervento; il contesto ambientale di riferimento unitamente all'inquadramento geologico-strutturale;

CONSIDERATO E VALUTATO che la valutazione relativa alla pericolosità e rischio geomorfologico perviene alla conclusione che l'area in oggetto è da considerare morfologicamente stabile. L'area esaminata non è classificata dal P.A.I. e il giudizio sulla fattibilità geomorfologica degli interventi progettuali è positivo. Per quanto riguarda le condizioni idrogeologiche, la falda acquifera è reperibile a quote notevolmente profonde e pari ad un centinaio di metri dal piano di campagna; pertanto è da escludere sia la presenza di livelli idrici che possano interferire con le fondazioni delle opere in progetto, sia fenomeni di liquefazione in concomitanza di eventi sismici.

CONSIDERATO E VALUTATO che risulta riportato l'intero complesso dei riferimenti a livello territoriale presi in considerazione e, in merito agli elementi del paesaggio, nella definizione delle valutazioni, si tiene conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale 6 e del Piano Territoriale Paesaggistico Ambito 9 "Area della Catene settentrionale Monti Peloritani".

CONSIDERATO E VALUTATO che in merito alla Tutela delle risorse naturali, il Rapporto preliminare ambientale allegato al progetto riporta le valutazioni relative all'Habitat, alla Vegetazione ed alla Fauna, nell'area di pertinenza dell'intervento. Relativamente ai possibili impatti, si esprime in merito agli aspetti legati al Traffico indotto, all'Atmosfera e Clima, al Paesaggio, alla Vegetazione e Uso del suolo, ai Rifiuti e alle componenti Flora e Fauna, sia per la fase di cantierizzazione che per quelle di esercizio e dismissione del cantiere. Per ridurre la modifica della circolazione delle acque superficiali e dell'equilibrio idrico sotterraneo saranno adottate misure relative alla realizzazione della pavimentazione dell'area con soluzioni per il drenaggio delle acque meteoriche e lo sviluppo del manto erboso, nonché di una rete di drenaggio delle acque piovane che ne consenta un successivo riutilizzo per irrigazione. Atteso che, rispetto allo stato attuale, l'inserimento nel lotto di intervento degli elementi in progetto determinerà un certo incremento di luminosità nelle ore notturne, sono previste le misure e gli accorgimenti tecnici per ridurre l'inquinamento luminoso.

CONSIDERATO E VALUTATO che il Rapporto Ambientale Preliminare rappresenta i dati dell'analisi quantitativa delle pressioni attese a seguito dell'attuazione del piano di lottizzazione ed in merito è riportato lo schema relativo. Al fine di individuare gli impatti e quindi la loro significatività è stata inoltre predisposta una matrice delle componenti ambientali, economiche e sociali che, in relazione alla scala di valutazione,



indica le principali azioni previste per l'intervento nelle diverse fasi di cantierizzazione, uso e gestione e, per i diversi aspetti, rimangono individuate le misure di mitigazione proposte. Come rilevabile anche dai contenuti del precedente parere n. 200R/2022 espresso dalla CTS, la descrizione del contesto ambientale appare articolata e riferita a tutte le componenti ambientali, nonché sufficientemente approfondita in relazione alle caratteristiche del progetto da realizzare.

CONSIDERATO E VALUTATO che il lotto in esame è inserito in un sito designato quale Zona di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 76/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva "Uccelli"). Il sito è identificato con codice ITA030042 denominato Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina di tipo "F", ovvero "ZPS che contiene un sito proponibile come SIC". Pertanto è stata redatta a cura del proponente, da parte di professionista avente i necessari requisiti, la Relazione di Incidenza Ambientale di cui si è già riferito nei precedenti contenuti del presente parere. In particolare nel capitolo della relazione riguardante la Valutazione di Incidenza, ovvero nel contesto della Valutazione Appropriata, è riportato che non è stato possibile, nella fase preliminare di screening, dissolvere i dubbi inerenti all'incidenza dell'opera in progetto sugli habitat e sulla fauna dell'area oggetto di studio. Pertanto si procede alla successiva fase per la Valutazione appropriata dell'incidenza sul sito della Rete Ecologica Natura 2000 ZPS ITA030042; in questa fase l'impatto del progetto sull'integrità del sito è esaminato in termini di rispetto degli obiettivi di conservazione del sito stesso e in relazione alla sua struttura e funzione.

CONSIDERATO E VALUTATO che nella sintesi della valutazione della Relazione di Incidenza si riscontra che dalle analisi condotte è possibile evincere in maniera oggettiva che gli interventi connessi al Piano di Lottizzazione Convenzionata, se associati agli interventi di mitigazione proposti, producono impatti poco rilevanti sul Sito Natura 2000 ITA030042. Si rileva inoltre che:

- L'area, da un punto di vista floristico, possiede una valenza ecologica nulla.
- Le indagini in situ hanno messo in evidenza l'assenza di specie faunistiche di interesse comunitario.
- Non rappresenta un corridoio naturale, ricadendo in sistema umano tradizionale.
- Non ricade in zona vincolata né in zone d'interesse archeologico.
- Non è prevista alcuna azione strategica gestionale di tutela.
- Il rischio di frammentazione è poco significativo.

Inoltre l'analisi ambientale, ha evidenziato come la vegetazione e i relativi coefficienti di naturalità definiscono una tipologia a basso valore ecologico; ciò considerato, si può ritenere che, con l'adozione degli accorgimenti previsti (mitigazioni e compensazioni), l'intervento risulta ecocompatibile.

CONSIDERATO E VALUTATO che in merito alla procedura in oggetto, Procedura integrata di verifica di assoggettabilità a VAS e Verifica di Incidenza Ambientale ex articolo 10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. della proposta di *"Piano di lottizzazione convenzionata all'interno del Piano Quadro di iniziativa privata ricadente in zona C1b della Variante Generale al PRG ex art. 20 delle N.T.A. approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27/c del 12/04/2012"* è stato espresso dalla CTS il parere n. 200R/2022 del 08/07/2022, il quale deve intendersi integralmente richiamato quale parte integrante del presente parere, con particolare riguardo alle considerazioni e valutazioni in esso contenute.

CONSIDERATO E VALUTATO che l'iter istruttorio dell'intervento in oggetto è strettamente connesso e correlato con la procedura Codice 1032, Classifica: EU_000_PIL1032, inerente le *"Problematiche connesse all'EU PILOT 6730/ENVI/14 "Studio per l'elaborazione di un sistema di supporto alla decisione per la valutazione degli effetti cumulativi sui Siti della Rete Natura 2000 della Città di Messina, per la risoluzione*



del Caso EU PILOT 6730/2014/ENVF". Nell'ambito della suddetta procedura la CTS si è pronunciata dapprima con il parere n. 307/2020 del 24.09.2020 e successivamente con il parere n. 07/2022 del 14.01.2022.

CONSIDERATO E VALUTATO che per l'analisi e le azioni per la risoluzione delle problematiche di non conformità EUpilot, relative all'ambito urbanistico all'interno del quale rientra l'area di pertinenza del Piano di Lottizzazione in oggetto, è stato redatto a cura dell'Autorità Procedente, Comune di Messina il "Rapporto Sintetico Esplicativo" denominato STUDIO PER L'ELABORAZIONE DI UN SISTEMA DI SUPPORTO ALLA DECISIONE PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI CUMULATIVI SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000 DELLA CITTÀ DI MESSINA' PER LA RISOLUZIONE DEL CASO EU PILOT 6730/2014/ENVF.

CONSIDERATO che per il prosieguo dell'iter istruttorio, la necessità della predisposizione della documentazione integrativa ed in particolare del Rapporto Sintetico Esplicativo, già evidenziata nei contenuti del parere CTS n. 7/2022, procedura 1032, è risultata riconfermata nel dispositivo del parere n. 200R/2022 in esito al quale la pratica inerente alla procedura in oggetto è stata restituita al Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del Dipartimento Regionale Ambiente.

VALUTATO che, in relazione al riscontro degli elaborati integrativi e dei contenuti del Rapporto Sintetico Esplicativo redatti a cura dell'Ente procedente comune di Messina, la documentazione può definirsi sufficientemente coerente con le evidenziate necessità di adeguamento degli strumenti e piani urbanistici del territorio del Comune di Messina, fatte salve le determinazioni che l'Amministrazione comunale vorrà assumere, in relazione a quanto emerge dalle analisi e studi, i cui dati sono confluiti nel Rapporto Sintetico Esplicativo. A seguito dell'acquisizione della suddetta documentazione, può inoltre intendersi superato il condizionamento dell'iter istruttorio inerente al Procedimento Integrato di Verifica di assoggettabilità a VAS e Verifica di Incidenza Ambientale, relativa al Piano di Lottizzazione proposto dalla ditta LIVINVEST s.r.l., fermo restando che, nelle successive fasi autorizzative, tecniche ed attuative per porre in essere l'intervento, dovrà essere assicurato il pieno rispetto delle indicazioni, modalità e prescrizioni che lo stesso Rapporto Sintetico esplicita sulla base degli studi effettuati e sotto il controllo del comune di Messina, quale autorità procedente.

CONSIDERATO che l'area, sotto l'aspetto paesistico, è soggetta a vincolo paesaggistico per il quale non è stato ancora acquisito il parere della Soprintendenza

VALUTATO che il Piano dovrà essere sottoposto alla competente Soprintendenza.

CONSIDERATO che **nel Rapporto Sintetico Esplicativo vengono rappresentate le condizioni d'obbligo valide per qualsiasi tipologia di intervento che riguarda l'intera perimetrazione dei siti della rete Natura 2000**, le misure per la protezione dell'habitat, le condizioni valide per qualsiasi tipologia di intervento che riguarda il sito della rete natura 2000 "ZPS 030042". Analoghe considerazioni valgono per quel che attiene al piano ed ai sistemi di monitoraggio ed agli aspetti relativi all'effetto cumulo ed alle misure di compensazione.

VALUTATO che per le fasi attuative del "Piano di lottizzazione convenzionata all'interno del Piano Quadro di iniziativa privata ricadente in zona C1b della Variante Generale al PRG ex art. 20 delle N.T.A. approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27/c del 12/04/2012" dovrà essere garantito il pieno



rispetto di ogni condizione prevista nel citato Rapporto Sintetico Esplicativo redatto dall'Autorità Procedente Comune di Messina.

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

ESPRIME

parere di non assoggettabilità a VAS del *“Piano di lottizzazione convenzionata all'interno del Piano Quadro di iniziativa privata ricadente in zona C1b della Variante Generale al PRG ex art. 20 delle N.T.A. approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27/c del 12/04/2012”*

E

parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. del *“Piano di lottizzazione convenzionata all'interno del Piano Quadro di iniziativa privata ricadente in zona C1b della Variante Generale al PRG ex art. 20 delle N.T.A. approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27/c del 12/04/2012”*.

Con le seguenti prescrizioni :

1. Gli impianti eventuali che disperdono le acque trattate, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque nere, dovranno essere collocati a una profondità non inferiore a - 0,60 mt, al fine di non configurarsi come scarichi nel sottosuolo i quali sono vietati dal combinato disposto dell'art. 104, commi 1 e 8 e dell'art. 113, comma 4, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e in ogni caso devono essere rispettate le indicazioni di cui alla deliberazione del comitato dei Ministri per la tutela delle acque del 04/02/1977;
2. Per gli edifici di progetto, favorire l'utilizzo di sistemi per la raccolta e recupero dell'acqua piovana da gronda, attraverso l'impiego di adeguati serbatoi e/o cisterne da utilizzare per l'irrigazione delle eventuali aree a verde.
3. Per gli spazi aperti e quelli eventualmente sistemati a verde, favorire un idoneo grado di permeabilità per il drenaggio superficiale e nel sottosuolo delle acque meteoriche.
4. Proporre l'impianto di una adeguata vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, atta a ridurre gli effetti della pioggia battente, delle emissioni generate dal traffico veicolare e ad ombreggiare eventuali veicoli in sosta.
5. Favorire l'ottimizzazione dell'efficienza energetica dei manufatti e delle dotazioni impiantistiche, prevedendo anche l'installazione di impianti di energia a fonte rinnovabile secondo i criteri di "edificio energia quasi zero" come disposto dal D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito in L. n.90/2013 ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 199/2021, allegato 3.
6. Favorire l'adozione in fase di cantiere di idonee misure di mitigazione per limitare le emissioni inquinanti, le polveri generate dai lavori di movimentazione di terra, le emissioni acustiche dei macchinari di cantiere;
7. Al fine di migliorare l'inserimento ambientale e paesaggistico del Piano dovranno essere attuate tutte le misure di mitigazione previste nel Rapporto Preliminare Ambientale.
8. L'area di parcheggio dovrà essere realizzata con materiali drenanti e dotata di adeguata vegetazione arborea ed arbustiva autoctona atta ad ombreggiare i veicoli in sosta.



9. Dovranno essere previsti accorgimenti tecnici affinché sia perseguita e incentivata l'intercettazione delle acque meteoriche per il loro riuso.
10. Dovranno essere rispettate le disposizioni di legge in materia di isolamento termico dell'involucro al fine di minimizzare gli scambi termici non controllati con l'esterno.
11. Per la sistemazione delle aree a verde pertinenziale e delle aree di parcheggio dovrà essere impiegata vegetazione autoctona ascrivibile alle specie della macchia mediterranea ed adatta alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di mitigazione visiva dell'insediamento e di ombreggiamento/mitigazione climatica per la sistemazione delle aree a verde pertinenziale e delle aree di parcheggio.
12. Le essenze arboree e arbustive afferenti alla vegetazione autoctona ed eventualmente presenti nell'area, dovranno essere salvaguardate.
13. Gli scavi e gli eventuali movimenti di terra dovranno limitarsi a quelli strettamente necessari evitando che vengano modificate le condizioni plano altimetriche dei luoghi oggetto degli interventi.
14. I pannelli fotovoltaici previsti per l'impianto del PdL dovranno avere un basso indice di riflettanza, in modo da ridurre il cosiddetto "effetto acqua" o "effetto lago" che potrebbe confondere l'avifauna.
15. Per la sistemazione delle aree esterne agli edifici dovrà essere limitata in termini assoluti la realizzazione di aree non permeabili.
16. Per la sistemazione delle aree esterne venga recepito il "principio di invarianza idrologica e idraulica" per la circolazione controllata delle acque superficiali.
17. Per le aree esterne interessate da pavimentazioni si dovranno prevedere soluzioni di copertura permeabili al fine di permettere il massimo drenaggio dell'acqua meteorica.
18. Dovrà essere previsto uno specifico e idoneo spazio per l'alloggio dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
19. Che per le fasi attuative del "Piano di lottizzazione convenzionata all'interno del Piano Quadro di iniziativa privata ricadente in zona C1b della Variante Generale al PRG ex art. 20 delle N.T.A. approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27/c del 12/04/2012" dovrà essere garantito il pieno rispetto di ogni condizione prevista nel citato Rapporto Sintetico Esplicativo redatto dall'Autorità Procedente Comune di Messina.
20. Il progetto dei fabbricati dovrà essere predisposto in modo da ottimizzare l'efficienza energetica della struttura e delle dotazioni impiantistiche e dovrà prevedere altresì l'installazione di impianti di energia a fonte rinnovabile secondo i criteri di "edifice energia quasi zero" come disposto dalla direttiva 2010/31/UE e dal D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito in L. n.90/2013 ss.mm.ii ed in generale nel rispetto del principio il principio DNSH alla stregua del quale occorre sempre prescegliere la soluzione realizzativa che non arrechi danno agli obiettivi ambientali, a basso impatto e con consumi energetici ridotti al minimo. I materiali dovranno provenire prevalentemente da economia circolare con il migliore eco-bilancio possibile e che deve risultare da apposita asseverazione del progettista.
21. In tutte le coperture dei corpi di fabbrica se dovessero essere installate tegole o moduli fotovoltaici di ultima generazione finalizzati all'autoconsumo e sostenibilità degli edifici, gli stessi dovranno avere un basso indice di riflettanza, in modo da ridurre il cosiddetto "effetto acqua" o "effetto lago" che potrebbe confondere l'avifauna. Andranno predilette forme di utilizzo di sistemi termici passivi come la facciata ventilata, la serra solare e il camino del vento.
22. Per tutte le aree esterne a parcheggio, dovranno essere sempre adottati sistemi di ombreggiamento con pensiline fotovoltaiche, oltre a colonnine di ricarica elettriche in misura di almeno una ogni cinque posti auto;



23. Tutti gli impianti idrico-sanitari delle unità abitative dovranno essere dotati di impianto solare termico abbinato, nel caso di impianto di riscaldamento, con caldaie a sistema ibrido prevedendo sistemi di termoregolazione, anche da remoto, dell'impianto per evitare inutili surriscaldamenti;
24. Andranno essere previsti idonei sistemi per la raccolta ed il recupero dell'acqua piovana, attraverso l'impiego di serbatoi e/o cisterne da utilizzare per l'irrigazione delle aree a verde e prevedere impianti idrico-sanitario di sistemi atti a favorire il risparmio idrico come riduttori/regolatori di flusso;
25. Si dovranno adottate soluzioni progettuali funzionali al contenimento dell'inquinamento luminoso, attraverso l'uso di apparecchi di illuminazione schermati per evitare l'abbagliamento e permettere la direzione dei flussi luminosi verso il basso, rendere morbida la luce diffusa, nonché privilegiare l'utilizzo di lampade al led, favorire la propagazione della luce naturale (preferendo quella riflessa a quella diretta) e implementarla con luce artificiale adeguata ed energeticamente efficiente; rispettare i requisiti acustici di normativa per il potere fonoisolanti degli elementi costruttivi.
26. Deve essere sempre previsto specifico ed idoneo spazio per l'alloggio dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti e relativo spazio di accesso e manovra per i mezzi addetti al ritiro degli stessi.
27. Nell'ambito delle aree a parcheggio, prevedere la realizzazione di sistemi interrati di raccolta delle acque piovane derivanti dall'accumulo delle intere superfici pavimentate, per il loro riutilizzo quale risorsa idrica per l'irrigazione di aree verdi, il lavaggio di veicoli, la pulizia di aree cortilizie e le cassette dei WC. Tali sistemi di raccolta dovranno essere appositamente dimensionati per garantire il fabbisogno irriguo delle aree verdi (almeno 50 l/m²) e potranno essere realizzati tramite l'installazione ipogea di serbatoi di accumulo in cls o in pvc dotati di tubazione di by-pass per "troppo pieno", filtro estraibile, tubo di aspirazione con valvola di fondo, centralina elettronica con elettropompa per la distribuzione dell'acqua e valvola a tre vie integrata per il controllo automatico. Laddove non risulti possibile l'applicazione di tale sistema di accumulo per ragioni tecniche oggettive, ovvero nelle porzioni residue di superfici non interessate da impluvio, tutte le pavimentazioni esterne dovranno comunque essere realizzate con materiali permeabili al fine di permettere il massimo drenaggio delle acque meteoriche e ridurre l'accumulo in superficie con conseguente contenimento dei fenomeni di allagamento urbano.
28. Le aree di parcheggio dovranno essere dotate di adeguata vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, atta ad ombreggiare i veicoli in sosta e a mitigare l'impatto visivo dei manufatti edilizi; 10. Per la realizzazione di singoli manufatti a carattere uni-bifamiliari dovrà essere favorito l'utilizzo di materiali di bioedilizia, mentre per tutti gli interventi di isolamento termico degli edifici dovranno essere utilizzati materiali di provenienza naturale quali lana di roccia, lana di vetro, sughero e simili, in sostituzione dei tradizionali prodotti derivati dal petrolio come il polistirolo/polistirene (EPS).

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto, fermo restando le valutazioni in materia urbanistica del Dipartimento competente, dovranno essere acquisite tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di Piano.